



Termini e Condizioni Generali di Contratto del Servizio "KINTO Flex"

Articolo 1 – Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali ("Termini e Condizioni" o "Condizioni Generali di Contratto") si applicano a tutti i contratti finalizzati alla erogazione del servizio "**KINTO Flex**" (il "Servizio"), meglio descritto negli articoli successivi, fornito da KINTO Italia S.p.A. (direttamente o anche per il tramite di suoi fornitori), società con sede in Roma (RM) presso Via Kiicir Toyoda 2 - CAP 00148, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Partita IVA n. IT15354911008 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. RM 1584815 ("KINTO Italia"), come consultabile sito web <https://www.kinto-flex.it/> (Sito).

Articolo 2 – Registrazione al Servizio

2.1 Per beneficiare del Servizio **KINTO Flex** è necessario registrarsi al Servizio stesso, tramite il portale web reso disponibile da KINTO Italia e accessibile dal Sito ("Portale Web"). Maggiori informazioni sul processo di registrazione e sui dati in esso richiesti sono disponibili nell'informativa sulla privacy del Servizio ("Informativa sulla privacy").

2.2 KINTO Italia si riserva di negare la registrazione al Servizio qualora il richiedente non sia in possesso dei necessari requisiti indicati all'art. 6.

2.3 La registrazione al Servizio si perfeziona nel momento in cui KINTO Italia fornisce la conferma di avvenuta registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta (il "Cliente"), a mezzo e-mail. In seguito alla conferma di avvenuta registrazione, KINTO Italia attribuisce al Cliente un codice univoco di identificazione.

2.4 La registrazione consente al Cliente di poter noleggiare un veicolo con KINTO Flex, secondo quanto descritto dai presenti Termini e Condizioni, dai relativi allegati, dalla disciplina prevista dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Noleggiare un Veicolo

3.1 Il Cliente, una volta completata la registrazione, può richiedere di noleggiare uno o più veicoli tra quelli disponibili sul Portale Web.

3.2 La richiesta di cui al precedente art. 3.1 deve intendersi come proposta contrattuale. Qualora KINTO Italia la accetti, essa si perfeziona nel momento in cui il Cliente ritira il veicolo e firma l'Attestato di consegna

KINTO Italia S.p.A.

Via Kiicir Toyoda, 2, 00148, Roma (RM)

Capitale Sociale € 39.000.000,00 i.v. – Registro delle Imprese di Roma – Certificata ISO 14001:2015

Codice Fiscale e Partita IVA n.° IT15354911008 - R.E.A. di Roma n.° 1584815

Società con Socio Unico – Direzione e Coordinamento di KINTO Europe GmbH

PEC: kintoitalia@legalmail.it

| Email: info@kinto-mobility.it

| Sito web: [kinto-mobility.it](https://www.kinto-mobility.it)

compilato dall'Agente KINTO Flex che ha consegnato la vettura al Cliente stesso ("Contratto di Noleggio" o "Contratto", al plurale "Contratti"). Con il perfezionamento del Contratto, il Cliente non solo è registrato a KINTO Flex, ma anche locatario di un veicolo.

3.3 Il noleggio di un Veicolo KINTO Flex non è quindi legato alla registrazione sul Portale Web ma al perfezionamento del Contratto. In base ai Contratti in essere in un dato momento, un Cliente può essere solo registrato (qualora non abbia Contratti in essere) o registrato e locatario (qualora ci siano uno o più Contratti in essere).

3.4 Ciascun Cliente può avere al massimo un Contratto in essere per veicoli KINTO Flex. Qualora un Cliente intenda noleggiare più veicoli con KINTO Flex (attivando quindi più Contratti), potrà richiederlo a KINTO Italia ai contatti di cui all'art. 32.1, la quale potrebbe non acconsentire.

Articolo 4 - Durata

4.1 Il Cliente può noleggiare veicoli con KINTO Flex per periodi tra uno (1) e dodici (12) mensilità, rappresentando queste la durata minima e massima dei Contratti. La registrazione al Servizio non ha limiti di durata, mentre la durata dei noleggi KINTO Flex segue i limiti di durata dei Contratti.

4.2 Ogni singolo Contratto decorre dalla data di ritiro del veicolo scelta dal Cliente tramite il Portale Web, tra quelle disponibili, e per la durata selezionata (numero di mensilità).

4.3 Ciascuna mensilità inizia nel giorno di ciascun mese di calendario che è caratterizzato dallo stesso numero della data di ritiro del veicolo, e terminerà il giorno precedente all'inizio della successiva. Ad esempio, se la data di ritiro del Veicolo è il 13 gennaio, ciascuna mensilità successiva inizierà il giorno 13 dei mesi successivi (13 febbraio, 13 marzo ecc.) e terminerà il giorno 12 (12 febbraio, 12 marzo ecc.).

4.4 Con attenzione alla durata, è possibile selezionare due tipologie di Contratto (qualora entrambe disponibili per un determinato Veicolo tramite il Portale Web):

- Contratto a rinnovo automatico: al termine del periodo di durata contrattuale il Contratto si rinnova per un ulteriore periodo della stessa durata, fino al raggiungimento della durata totale di 12 mensilità.
- Contratto mensile o plurimensile: al termine del periodo di durata contrattuale, il Contratto termina e non può essere rinnovato. La massima durata per i Contratti plurimensili è pari a dodici (12) mensilità.

4.5 KINTO Italia offre la possibilità di modificare la durata o terminare i Contratti in maniera flessibile, come di seguito descritto:

- Per i Contratti a rinnovo automatico: tramite disattivazione del rinnovo successivo, da richiedere a KINTO Italia almeno 14 giorni prima del rinnovo stesso a mezzo email, utilizzando il "Modulo di Cancellazione" allegato. Ad esempio, in caso di Contratto mensile a rinnovo automatico, almeno 14 giorni prima del primo giorno della mensilità successiva (data dalla quale il rinnovo è efficace) andrà inviato il Modulo di Cancellazione a KINTO Italia. Non sono previste penali per la disattivazione del rinnovo.
- Per i Contratti mensili o plurimensili: è possibile terminare anticipatamente senza penali i Contratti plurimensili qualora sia stato superato il periodo minimo di noleggio, variabile in base alla durata ("Periodo minimo"). Il Periodo minimo è pari a:
 - Una mensilità, per contratti di una sola mensilità;
 - Due mensilità per contratti di tre mensilità;

- Quattro mensilità per contratti di sei mensilità;
- Sette mensilità per contratti di nove mensilità;
- Dieci mensilità per contratti di dodici mensilità.

Almeno 14 giorni prima dell'inizio della mensilità successiva, è possibile terminare il contratto inviando il "Modulo di Cancellazione" allegato, compilato, a mezzo email. Il termine del contratto sarà quindi aggiornato all'ultimo giorno della mensilità in corso alla data di invio della richiesta di termine anticipato. Qualora il Periodo minimo sia stato rispettato, non verrà addebitata alcuna penale, altrimenti il Cliente sarà tenuto a pagare quanto indicato nell'Allegato Penali.

Qualora, invece, il Cliente intenda modificare la durata senza terminare il contratto, potrà farlo tramite comunicazione via email a support.flex@kinto-mobility.it. Per le richieste di riduzione della durata, rimane comunque valido il Periodo minimo, mentre per quelle di estensione vale la durata massima di dodici mensilità e va verificata la disponibilità del Veicolo.

Articolo 5 – Ritiro del Veicolo e perfezionamento del Contratto

5.1 In seguito alla richiesta di noleggio di cui all'art.3.1, il Cliente riceve, tramite email all'indirizzo specificato in fase di registrazione, una comunicazione di conferma della prenotazione. Entro tre giorni dalla conferma della prenotazione, il Cliente riceve via email da KINTO Italia le istruzioni circa la documentazione necessaria a valutare la sua solvibilità (CUD e/o busta paga, certificato di residenza), necessaria per procedere con il perfezionamento del Contratto, che dovrà essere inviata entro 72 ore. KINTO Italia comunicherà al Cliente l'esito delle verifiche di solvibilità entro 30 (trenta) giorni al massimo, o comunque prima della data di inizio noleggio selezionata dal Cliente stesso. Qualora lo reputi necessario, KINTO Italia potrà richiedere fino a tre rate come deposito (vedi articolo 9). Il Cliente, in caso di approvazione di KINTO Italia a seguito delle verifiche di solvibilità (e di versamento dell'eventuale deposito), ritirerà il veicolo presso la sede di uno degli Agenti KINTO Flex sul territorio nazionale, e l'Agente compilerà l'Attestato di Consegna richiedendo la firma del Cliente per il perfezionamento del Contratto, come indicato all'art. 3.2.

5.2 Dal ritiro in poi, il Cliente potrà usufruire del Servizio e godere del veicolo secondo le modalità descritte in questi Termini e Condizioni, disponibili anche nel Portale Web.

5.3 KINTO Italia fatturerà il canone per la prima mensilità (oltre all'eventuale deposito) e preleverà la somma pattuita dal metodo di pagamento del Cliente due giorni prima del ritiro. Il Cliente non potrà ritirare il Veicolo qualora l'addebito della prima mensilità (e dell'eventuale deposito) non sia andato a buon fine (l'addebito può essere in tal caso ripetuto tramite il Portale Web). Per le mensilità successive, il giorno del rinnovo sarà emessa la fattura e sarà processato il pagamento, come specificato ai successivi artt. 9.6 e 9.7.

5.4 I Veicoli devono essere ritirati e riconsegnati presso i luoghi abilitati a tale scopo da KINTO Italia, da intendersi come i luoghi di ritiro e di riconsegna degli stessi. Il punto di ritiro e di riconsegna è stabilito da KINTO Italia ed è mostrato al Cliente durante il processo di prenotazione del Veicolo sul Portale Web.

5.5 Il Cliente non è titolare del diritto di proprietà né di alcun diritto reale sul Veicolo, ma si assume la responsabilità giuridica derivante dalla custodia e dall'utilizzazione del Veicolo, dal ritiro alla riconsegna dello stesso.

5.6 Il Cliente prende atto che ai sensi dell' art. 17 "Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo" del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113 le Società che offrono servizi di noleggio a breve termine di veicoli senza conducente, devono comunicare al centro di elaborazione dati istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ministero dell'Interno i

dati identificativi riportati nel documento d'identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un veicolo nonché le ulteriori informazioni elencate all'art.3 dell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno, 29 ottobre 2021, quali ad esempio identificativo e data di stipula del contratto, tipologia di pagamento, modello – targa – colore del veicolo ed eventuale presenza del GPS).

Articolo 6 – Requisiti per la registrazione al Servizio

6.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che costituisce presupposto per la registrazione al Servizio:

- il possesso da almeno un anno di una valida patente di guida di categoria B, con almeno dieci (10) punti residui in caso di patente italiana, o di altro titolo equipollente che abiliti alla guida di veicoli a motore ("Patente") secondo la normativa vigente;
- la disponibilità al pagamento del Servizio attraverso una carta di pagamento, o altro metodo di pagamento previsto da KINTO Italia.

6.2 La Patente di cui l'utente è in possesso può essere stata conseguita in Italia ("Patente Italiana") ovvero in un altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo ("Patente Europea") ovvero in altro Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo ("Patente extra-comunitaria"), purché la Patente sia riconosciuta in Italia. In tale ultima ipotesi, è necessario che il Cliente, unitamente alla Patente extra-comunitaria, sia in possesso di un valido permesso internazionale di guida ovvero di una traduzione giurata in lingua italiana della predetta patente, che dovrà inviare al Servizio Clienti di KINTO Italia all'indirizzo e-mail support.flex@kinto-mobility.it contestualmente alla registrazione (altrimenti ne verrà richiesto l'invio da KINTO Italia a mezzo email, al fine di abilitare il Cliente alla prenotazione di Veicoli tramite il Portale Web).

6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, sia in sede di adesione al Servizio, che durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, il Cliente deve essere in possesso di una Patente in corso di validità in Italia e, se italiana, con almeno dieci (10) punti residui; per l'effetto, in caso di Patente sospesa, ritirata, revocata o comunque non più disponibile per provvedimento delle Autorità o per disposizioni normative, o di punti inferiori a dieci (10), il Cliente si impegna a darne immediata comunicazione a KINTO Italia. Tale comunicazione dovrà essere inviata per iscritto a KINTO Italia ai recapiti di cui all'art. 32. A seguito di tale comunicazione, KINTO Italia potrà sospendere o risolvere il rapporto contrattuale a partire dal primo giorno della mensilità successiva al ricevimento della comunicazione del Cliente secondo le modalità previste dai successivi artt. 22 e 24. Resta inteso che, in caso di revoca o annullamento dei provvedimenti che hanno determinato la sospensione, il ritiro, la revoca, la decurtazione dei punti, o la non disponibilità della Patente, il Cliente potrà richiedere di essere nuovamente abilitato all'uso del Servizio (e al noleggio dei Veicoli) mediante:

- a) una nuova registrazione, qualora KINTO Italia si sia avvalsa della facoltà di risolvere il rapporto contrattuale e abbia cancellato la registrazione del Cliente;
- b) una richiesta di riattivazione dell'utenza, qualora KINTO Italia si sia avvalsa della facoltà di sospendere il rapporto contrattuale e l'abilitazione del Cliente all'uso del Servizio.

Tali richieste dovranno pervenire a KINTO Italia all'indirizzo di cui all'art. 32.

6.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, sia in sede di registrazione al Servizio, che durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, il Cliente deve essere in possesso di una Carta di pagamento (ad esempio, una carta di credito) o di altro mezzo di pagamento autorizzato da KINTO Italia in corso di validità e con disponibilità sempre sufficiente al pagamento di quanto dovuto (canoni, eventuali penali ecc.).

6.5 La Carta di pagamento in possesso del Cliente dovrà essere correttamente abilitata ad effettuare transazioni in rete e appartenere ai circuiti di pagamento supportati dalla piattaforma di elaborazione dei

pagamenti utilizzata da KINTO Italia (per la piattaforma Stripe principalmente Visa, MasterCard, Maestro e American Express) e, infine, dovrà sempre garantire il pagamento di quanto dovuto dal Cliente.

6.6 KINTO Italia si riserva la facoltà di utilizzare i dati personali forniti dal Cliente per effettuare controlli antifrode nonché verifiche del merito creditizio. Per questi ultimi controlli, KINTO Italia si riserva di richiedere al cliente della documentazione che attesti i suoi redditi (in caso di lavoratore dipendente: ultime due buste paga; in caso di pensionato/a: ultimo cedolino o CUD, o modello Unico, o 730; in caso di lavoratore autonomo: modello Unico e ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate) e, qualora possibile ai sensi di legge, di effettuare verifiche tramite le banche dati di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC). Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, KINTO Italia si riserva la facoltà di non perfezionare il Contratto con il Cliente.

Articolo 7 – Obblighi del Cliente

7.1. Il Cliente ha l'obbligo di attenersi e osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni per ogni Contratto e per tutto il periodo in cui è registrato. Per l'effetto, con l'avvenuta registrazione il Cliente medesimo dichiara di aver esaminato e quindi di ben conoscere e di accettare il contenuto del presente documento.

7.2 Il Cliente non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell'esercizio dei diritti che derivano dal Servizio e dal Contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10.9 (anche in riferimento all'art. 7.4).

7.3 I Veicoli, per ogni Noleggio, devono essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia, in conformità a quanto previsto nella carta di circolazione e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada, dai presenti Termini e Condizioni e dai relativi allegati, dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

7.4. La conduzione dei Veicoli è consentita soltanto al Cliente e non può essere affidata a terzi, neppure in presenza del Cliente stesso, salvo nel caso di forza maggiore o per quanto previsto dall'art. 10.9.

7.5 In ipotesi di forza maggiore, qualora non applicabile quanto previsto dall'art. 10.9, o nell'ipotesi prevista dall'art. 6.3, il Cliente avrà cura di affidare la guida unicamente a soggetti muniti di una valida patente di guida e/o di documento equipollente ai sensi del precedente art. 6.

7.6 L'utilizzo dei Veicoli del Servizio oltre i confini del territorio nazionale italiano è ammesso solo ed esclusivamente nei territori delle nazioni in cui è valida la copertura assicurativa del Veicolo stesso, secondo quanto specificato nella Carta verde consegnata al Cliente (insieme agli altri documenti) dall'Agente KINTO Flex all'inizio del Noleggio.

7.7 KINTO Italia non garantisce alcun servizio al di fuori dei confini nazionali italiani, fatta eccezione per il supporto clienti. Qualsiasi ulteriore servizio da svolgersi al di fuori del territorio italiano (es. manutenzione, recupero del Veicolo, assistenza stradale) andrà richiesto a KINTO Italia, tramite il supporto clienti, che valuterà se possibile fornire quanto richiesto o meno. I servizi forniti vengono in ogni caso addebitati al Cliente con una maggiorazione del 5%. Qualora, invece, non sia possibile fornire tali servizi, in casi gravi come severe riparazioni dopo un incidente, KINTO Italia potrebbe risolvere il Contratto.

7.8 Il Cliente è tenuto ad informare KINTO Italia della sua intenzione di portare il Veicolo fuori dal territorio nazionale italiano con un preavviso di almeno trenta (30) giorni dallo sconfinamento, così che KINTO Italia possa provvedere a spedire al Cliente stesso la versione originale della Carta di circolazione del Veicolo. Infatti, al fine di evitare smarrimenti, nei Veicoli è di norma presente una copia conforme autenticata della Carta di circolazione, che potrebbe non essere considerata valida in alcuni paesi esteri. In caso di mancata comunicazione dello sconfinamento, o di preavviso insufficiente, KINTO Italia potrà addebitare una penale secondo quanto indicato nell'Allegato Penali. Viene fatta eccezione per i territori dei seguenti stati:

- a) Stato della Città del Vaticano;
- b) Serenissima Repubblica di San Marino.

7.9 Il Cliente si impegna a:

- a) non sublocare, sub-comodare o cedere a terzi a qualsiasi titolo il Veicolo oggetto di Noleggio e ad impedire che sullo stesso vengano costituiti vincoli o gravami di sorta;
- b) non utilizzare il Veicolo per corse, gare o competizioni;
- c) non utilizzare il Veicolo per scopi in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene la circolazione dell'auto medesima;
- d) non utilizzare il Veicolo per scopi diversi da quello per cui è stato immatricolato;
- e) non apportare modifiche e/o alterazioni di qualsivoglia natura al Veicolo;
- f) non guidare il Veicolo in stato di ebbrezza (secondo quanto stabilito dalla legge vigente, o comunque qualora l'effetto di alcolici limiti la capacità di guida del conducente) e/o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti ovvero di altre sostanze idonee ad alterare la capacità del guidatore.
- g) non utilizzare il veicolo in contrasto con le norme del Codice della Strada o con le Leggi in vigore.
- h) non circolare senza la carta di circolazione e qualsiasi altro documento necessario alla circolazione del Veicolo nel luogo in cui avviene la stessa, e a conservare ciascun documento nello stato originale (o come fornito da KINTO Italia).
- i) non modificare, danneggiare o manipolare in alcun modo, e in nessuna situazione, il contachilometri del Veicolo.
- j) non modificare, danneggiare o manipolare in alcun modo, e in nessuna situazione, la scatola nera installata originariamente nel Veicolo.
- k) non apporre scritte (pubblicitarie o di altra natura) sulla carrozzeria del Veicolo senza previa autorizzazione scritta di KINTO Italia.
- l) non fumare nel veicolo e non causare danni da fumo;
- m) non trasportare animali nel veicolo, a meno che lo stesso non sia attrezzato per il trasporto animali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo degli obblighi di cui sopra, il Veicolo non deve essere utilizzato:

- per il trasporto di merci, animali o persone in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene la circolazione del Veicolo;
- per il trasporto di armi, esplosivi, materiale radioattivo, batteriologico e simili;
- per spingere altri Veicoli;
- per il trasporto di persone, animali e/o merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto di uso e manutenzione;
- per il trasporto di persone dietro compenso e per le competizioni di qualsiasi genere.

7.10 Il Cliente è altresì obbligato a non distruggere, alterare e/o a non prendere copia e calchi della carta di circolazione, delle chiavi del Veicolo e dei documenti a bordo del Veicolo.

7.11 Il Cliente è altresì obbligato a non distruggere e/o alterare eventuali accessori (es. a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, seggiolini per il trasporto di bambini) presenti a bordo del Veicolo e forniti da KINTO Italia. Inoltre, il Cliente che utilizzerà i Veicoli provvisti dei relativi accessori, lo farà sotto la propria esclusiva responsabilità ed attenendosi alle istruzioni sul corretto utilizzo degli accessori stessi. Qualora il Cliente dovesse rilevare difetti di funzionamento tali da impedirne l'uso, dovrà comunicarlo

tempestivamente al Servizio Clienti contattandolo telefonicamente oppure inviando un'email support.flex@kinto-mobility.it.

7.12 In caso di violazione da parte del Cliente di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, KINTO Italia potrà dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 24.

7.13 Resta in ogni caso inteso che KINTO Italia sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale per tutte le infrazioni, sequestri, ed altre responsabilità connesse all'uso ed alle condizioni dei Veicoli per fatto e colpa del Cliente. È comunque fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'allegato "Penali", in caso di inadempimento o irregolare adempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo.

7.14 Il Cliente permette eventuali collaudi specifici del Veicolo, necessari nel corso Contratto, che comportano la variazione dei documenti di circolazione, con successiva revisione obbligatoria degli stessi; KINTO Italia ne dà comunicazione al Cliente con tutte le istruzioni necessarie, il Cliente è tenuto ad attivarsi a quanto ivi indicato, inviando immediatamente a KINTO Italia copia dei documenti regolarizzati.

7.15 Il Cliente provvede alla conservazione e alla migliore manutenzione, utilizzazione, ripristino e/o smaltimento di eventuali equipaggiamenti soggetti a scadenza, richiesti espressamente dal Cliente e forniti da KINTO Italia, anche se non obbligatori in relazione alla circolazione del Veicolo.

7.16 Il Cliente si impegna a, previo preavviso, permettere a KINTO Italia (o a un suo incaricato, debitamente identificato) l'accesso al Veicolo in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento della durata del Contratto, per consentire tutte le verifiche che KINTO Italia ritiene opportune, anche nell'interesse e per la sicurezza del Cliente stesso.

7.17 Qualora il veicolo abbia necessità di manutenzione ordinaria, per esempio per effettuare un tagliando, o straordinaria, per esempio perché si riscontra un vizio, un difetto di funzionamento o guasto che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore o ne renda inidoneo o pericoloso l'utilizzo, il Cliente è tenuto a contattare tempestivamente KINTO Italia entro 10 (dieci) giorni lavorativi via e-mail. KINTO Italia indica al Cliente il centro assistenza o l'officina della sua Rete di Assistenza Convenzionata in cui recarsi e segnalare la manutenzione da effettuare o l'anomalia riscontrata, come anche disciplinato negli artt. 11 e 12.

7.18 Qualora disponibili, KINTO Italia attiverà servizi informatici che le consentono, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, di ricevere dati dal Veicolo, quali i chilometri percorsi (anche per addebitare eccedenze chilometriche o accreditare chilometri non percorsi) e la geolocalizzazione (in caso di canoni insoluti). Maggiori informazioni sono disponibili nell'Informativa sulla privacy.

7.19 Il Cliente si impegna a effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria del Veicolo, presso la Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia, alle percorrenze chilometriche indicate dalla Casa Costruttrice e riportate nel Libretto di Garanzia e Assistenza del Veicolo, prenotandoli con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, come disciplinato anche all'art. 11.

7.20 Il Cliente si impegna a effettuare tutti gli interventi di revisione ordinaria del Veicolo, presso la Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia, prenotandoli con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, come disciplinato all'art. 11.

7.21 Il Cliente si impegna ad effettuare il controllo dei livelli dei liquidi (alle percorrenze chilometriche indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo). I rabbocchi necessari, in quanto interventi di manutenzione ordinaria, devono essere effettuati presso la Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia e prenotati con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, come disciplinato anche all'art. 11.

7.22 In deroga all'art. 7.21, il Cliente procede autonomamente al rabbocco del liquido lavavetri, utilizzando esclusivamente soluzioni preparate per tale specifica finalità e non in maniera artigianale dal Cliente, seguendo le indicazioni contenute nel Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo (se previsto, è possibile utilizzare acqua in via eccezionale qualora apposite soluzioni siano irreperibili). In ogni caso, il liquido

lavavetri deve essere rabboccato con una soluzione tale da evitare il congelamento del liquido stesso, in base alle condizioni meteo. Anche il carburante ed eventuali additivi (in caso di automobile con motore a combustione interna) si intendono esclusi dai liquidi di cui all'art. 7.20 e il Cliente effettua il rifornimento in base alle necessità, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni e in conformità con quanto indicato nel Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo.

7.23 In ogni caso, per necessità o per premura del Cliente, e anche se non pattuito, questi deve richiedere a KINTO Italia la realizzazione di manutenzione straordinaria (ad es. rabbocchi supplementari rispetto a quelli contrattualmente pattuiti), ai sensi e nelle condizioni dei presenti Termini e Condizioni.

Articolo 8 – Corrispettivo

8.1 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo dovuto per il Servizio secondo il canone accettato al momento della stipulazione del Contratto (e secondo gli eventuali altri costi specificati nel presente documento). Le Tariffe vengono descritte sul Portale Web e/o su altro strumento elettronico.

8.2 Il Servizio non prevede alcun costo di registrazione.

8.3 È facoltà di KINTO Italia istituire e rilasciare codici promozionali che, inseriti in fase di registrazione (o successivamente, se possibile), permettano al Cliente di poter usufruire di tariffe agevolate. Il tutto conformemente ai regolamenti vigenti al momento dell'attribuzione di detti codici, e compatibilmente con le ulteriori promozioni e/o convenzioni in corso di validità, con cui – se del caso – potrebbero non essere cumulabili.

8.4 Sul Portale Web il Cliente può selezionare il Veicolo che preferisce, tra quelli disponibili. Il canone mensile mostrato dalla piattaforma comprende:

- a) Canone della Vettura e dei servizi inclusi: quota del corrispettivo dovuto a KINTO Italia dal Cliente per il Veicolo e per i servizi sempre inclusi con KINTO Flex (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizi assicurativi RCA, Kasko, cristalli, atti vandalici ecc.), variabile in base al numero di mesi selezionati (durata), alla tipologia di Contratto (a rinnovo automatico, mensile o plurimensile), e al chilometraggio mensile scelto.
- b) Canone per servizi opzionali: quota del corrispettivo dovuto a KINTO Italia dal Cliente per servizi opzionali, che il Cliente stesso sceglie autonomamente di aggiungere al Noleggio tramite il Portale Web, tra cui la riduzione delle franchigie, il veicolo sostitutivo, il seggiolino per minori, pacchetti di crediti per altri servizi KINTO e altro, secondo quanto specificato sul Portale Web stesso. Questi sono servizi opzionali e a sovrapprezzo, dal momento che non sono inclusi nell'offerta base KINTO Flex. Di conseguenza, incrementano il canone mensile totale dell'importo specificato nel Portale Web per ciascun servizio.

8.5 Il canone mensile non comprende il carburante (ed eventuali additivi), il liquido lavavetri, l'eventuale pagamento di pedaggi autostradali, l'accesso ad aree riservate pubbliche o private soggette a tariffazione e/o a traffico limitato, la sosta in parcheggi a pagamento e qualsiasi ulteriore costo, se non diversamente specificato. In aggiunta il canone mensile non comprende il bollo, che potrebbe essere dovuto dal Cliente in base al Veicolo noleggiato, alla sua Regione di residenza e alle specifiche del Veicolo stesso (anzianità, motorizzazione ecc.) in caso di noleggi di durata pari a 365 giorni (o superiore, sebbene non prevista da KINTO Flex). In tal caso, il bollo sarà pagato da KINTO Italia e riaddebitato al Cliente al rinnovo corrispondente con la mensilità nella quale il noleggio raggiunge la durata di 365 giorni (presumibilmente la dodicesima mensilità, cioè l'undicesimo rinnovo).

8.6 Per la determinazione delle eccedenze chilometriche (o dei chilometri non percorsi), rispetto al chilometraggio pattuito, verranno conteggiati i chilometri in esubero (o non percorsi) rispetto a quanto

indicato nel Contratto. In caso di vettura con Servizi connessi attivi, mensilmente KINTO Italia riceverà dalla vettura i chilometri percorsi e addebiterà le eventuali eccedenze chilometriche. Qualora non sia possibile ottenere i dati dei Servizi connessi o in caso di anomalia del sistema informatico, alla fine del Noleggio (in fase di riconsegna del Veicolo) l'Agente KINTO Flex verificherà quanto misurato dal contachilometri del Veicolo e addebiterà eventuali eccedenze. Qualora vengano riscontrati dei malfunzionamenti anche del contachilometri, alla fine del Noleggio (in fase di riconsegna del Veicolo) il chilometraggio effettivo verrà convenzionalmente determinato su base presuntiva (2 km all'ora, o come di volta in volta specificato). In caso i chilometri percorsi siano inferiori a quelli pattuiti, sempre alla fine del Noleggio, KINTO Italia rimborserà al cliente quanto non dovuto in base ai dati derivanti dai Servizi connessi, dal contachilometri o su base presuntiva (in base alle stesse casistiche definite per le eccedenze). Il prezzo dei chilometri in eccedenza è pubblicato sul Portale KINTO Flex, mentre il rimborso dovuto per ciascun chilometro non percorso è sempre il 30% del prezzo chilometrico dell'eccedenza. Ad esempio, se 1 km in eccedenza costa 0,30 €, 1 km non percorso comporta un rimborso di 0,09 €.

8.7 Dal perfezionamento del Contratto in poi, per tutta la durata ivi indicata e selezionata tramite il Portale Web, il canone mensile pattuito resta invariato, fermo quanto previsto all'art. 8.8.

8.8 A titolo eccezionale, KINTO Italia si riserva la facoltà di modificare il canone mensile per effetto di:

- a) disposizioni legislative, fiscali e/o regolamentari che determinino per KINTO Italia oneri diversi per l'acquisto o per la Locazione del Veicolo rispetto a quelli esistenti e conosciuti al momento del perfezionamento del Contratto;
- b) variazione pari o superiore al 5% del premio assicurativo della Responsabilità Civile Auto, o delle altre coperture, in seguito ad adeguamenti tariffari richiesti dalle compagnie assicurative.
- c) Numero di sinistri RCA passivi pari a 2 (due) nella durata di uno specifico Contratto di Noleggio per uno specifico Veicolo. Nel caso in cui il cliente abbia selezionato il servizio opzionale di riduzione delle franchigie, dopo il secondo sinistro RCA passivo, KINTO Italia applicherà al cliente le franchigie base e le relative coperture, riducendo di conseguenza il canone mensile (di quanto dovuto per la riduzione delle franchigie). Tale modifica delle franchigie avrà effetto per tutte le coperture assicurative (non solo RCA, ma anche kasko ecc.).
- d) Numero di sinistri assicurativi non RCA pari a 3 nella durata di uno specifico Contratto di Noleggio per uno specifico Veicolo. Nel caso in cui il cliente abbia selezionato il servizio opzionale di riduzione delle franchigie, dopo il terzo sinistro non RCA, KINTO Italia applicherà al cliente le franchigie base e le relative coperture, riducendo di conseguenza il canone mensile (di quanto dovuto per la riduzione delle franchigie). Tale modifica delle franchigie avrà effetto per tutte le coperture assicurative (RCA inclusa).
- e) Qualora, durante il corso della Locazione, vengano rilevate proiezioni di percorrenze chilometriche superiori a quelle inizialmente previste come stabilito all'art. 10.10.

In caso di superamento del numero di sinistri indicato alle lettere c) e d) che precedono, la franchigia verrà incrementata di € 350 per ciascun sinistro in eccedenza sino ad una franchigia massima di € 1.500.

8.9 KINTO Italia comunica al Cliente via Lettera Raccomandata A.R., anticipata via e-mail, le variazioni economiche del rapporto contrattuale derivanti dal verificarsi delle fattispecie indicate nel presente Articolo. Il Cliente ha diritto di recedere gratuitamente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

8.10 In ogni caso la comunicazione di cui all'art. 8.9 è effettuata entro i 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza del canone mensile dal quale la modifica sarà efficace.

Articolo 9 – Pagamenti

9.1 Il pagamento dei corrispettivi per il Servizio, quantificati ai sensi del precedente art. 8, è dovuto da parte del Cliente con pagamento anticipato (di mensilità in mensilità). Ogni pagamento sarà relativo ad una mensilità, di conseguenza:

- a. Il canone della prima mensilità sarà relativo al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto e il giorno precedente al rinnovo, dopo il quale partirà una eventuale nuova mensilità. I rinnovi avvengono secondo quanto specificato all'art. 4.3.
- b. Il canone dell'ultima mensilità sarà sempre un canone per una mensilità completa. Infatti, il termine del Contratto coinciderà sempre con l'ultimo giorno della mensilità stessa, anche in caso di termine anticipato (riduzione del numero di mensilità) o cancellazione del rinnovo. Non è prevista una restituzione di tutto o parte del canone pagato per l'ultima mensilità in base a quando viene inviata la richiesta di cancellazione del rinnovo o di modifica (riduzione) della durata.

9.2 I pagamenti di cui all'art. 9.1 avvengono tramite la piattaforma di pagamento utilizzata da KINTO Italia (in particolare, Stripe) attraverso il metodo di pagamento scelto dal Cliente e approvato da KINTO Italia. Per maggiori informazioni su come viene elaborato il pagamento, fare riferimento all'Informativa sulla privacy della piattaforma utilizzata da KINTO Italia (i.e. Stripe, o quella diversamente specificata).

9.3 Il Cliente accetta sin d'ora che KINTO Italia possa addebitare con lo stesso metodo di pagamento previsto dall'art. 9.2 le penali previste dall'art. 28.

9.4. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento saranno applicati al Cliente interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002. KINTO Italia si riserva inoltre di esercitare le facoltà previste dai successivi artt. 22 e 24.

9.5 Il Cliente si impegna, quindi, a pagare a KINTO Italia il canone mensile dell'importo indicato in ogni singolo Contratto e sul Portale Web, nonché eventuali altri costi in base a quanto specificato nel presente documento (es. penali).

9.6 I canoni per ciascuna mensilità sono fatturati al Cliente, normalmente il giorno di rinnovo di ciascuna mensilità (la prima mensilità è fatturata due giorni prima del ritiro del Veicolo). Ciascuno dei canoni è dovuto con scadenza il giorno stesso del rinnovo della mensilità di competenza.

9.7 I costi extra previsti nei presenti Termini e Condizioni (es. penali) vengono fatturati e addebitati da KINTO Italia nel primo momento utile e devono essere pagati dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura (qualora l'addebito automatico non dovesse andare a buon fine).

9.8 Qualora il Cliente non effettui il pagamento di almeno 2 (due) canoni consecutivi, o 3 (tre) canoni non consecutivi, KINTO Italia ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 24.

9.9 In caso di mancato o di ritardato pagamento (totale o parziale) del canone mensile o di altre prestazioni economiche pattuite e dovute dal Cliente a KINTO Italia, e fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 24, KINTO Italia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza pattuita (in caso di contratto mensile o plurimensile, altrimenti la scadenza della mensilità corrente in quel momento) fino a quella di effettivo pagamento. Gli interessi sono addebitati nella misura del 3% annuo e comunque entro la soglia prevista dalla normativa antiusura. Inoltre, in tal caso, KINTO Italia si riserva la facoltà di utilizzare i Servizi connessi del Veicolo, qualora disponibili, per geolocalizzarlo.

9.10 A seguito dell'inadempimento del Cliente, KINTO Italia si riserva il diritto di addebitare allo stesso le spese per le azioni di recupero stragiudiziale condotte direttamente e/o affidate a società esterna e

specializzata di recupero del credito o ad un ufficio legale esterno, nella misura del 20% del credito scaduto sino ad un massimo di € 1.500 (millecinquecento,00), nonché eventuali spese di protesto e di addebito della banca.

9.11 Il Cliente è tenuto altresì a rifondere le spese legali e giudiziarie che KINTO Italia sostiene per ottenere dallo stesso l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, in base alle tariffe forensi vigenti.

9.12 Il pagamento di ogni fattura, o altro documento di addebito, è eseguito mediante addebito sulla carta di pagamento indicata dal Cliente, con valuta fissa al giorno di scadenza dei pagamenti.

9.13 Contestualmente all'accettazione dei presenti Termini e Condizioni, il Cliente rilascia anche l'Autorizzazione Permanente all'Addebito sulla carta di pagamento indicata (o su altro metodo di pagamento), affinché KINTO Italia possa prelevare da questa tutte le somme dovute in forza dei presenti Termini e Condizioni.

9.14 Qualunque variazione relativa alla carta di pagamento indicata per i prelievi deve essere tempestivamente comunicata a KINTO Italia, aggiornando il metodo di pagamento direttamente dal Portale Web.

9.15 KINTO Italia ha la facoltà di richiedere uno o più depositi cauzionali infruttiferi da versarsi per ciascuno dei Veicoli richiesti, per gli importi e secondo le modalità di volta in volta disciplinate.

9.16 Tale deposito cauzionale è rimborsato da KINTO Italia trascorsi 90 (novanta) giorni dalla chiusura del Contratto avente ad oggetto il Veicolo a cui il deposito cauzionale si riferisce, solo previa richiesta del Cliente (da inviare a mezzo email a support.flex@kinto-mobility.it entro 180 giorni dalla chiusura del Contratto stesso).

9.17 È fatto salvo il diritto di KINTO Italia di trattenere il deposito cauzionale nel caso di danni e/o vizi del Veicolo dovuti a dolo o colpa del Cliente, e/o inadempimento delle obbligazioni di pagamento del Cliente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.18 Il Cliente può procedere a compensazione tra l'eventuale deposito cauzionale e l'inadempimento dei canoni mensili di locazione, e/o qualsiasi altra somma dovuta.

9.19 In luogo del deposito cauzionale (o in aggiunta ad esso), è facoltà di KINTO Italia richiedere al Cliente altre garanzie accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussione bancaria, garanzia personale, ecc.), prima del perfezionamento del Contratto.

9.20 Il mancato versamento del deposito cauzionale, o la mancata consegna della diversa garanzia richiesta da KINTO Italia, comporta la facoltà di KINTO Italia di risolvere di diritto il Contratto, se già stipulato, ovvero di non perfezionarlo.

9.21 Tutti gli obblighi relativi a pagamenti dovuti dal Cliente devono essere adempiuti per l'intero, senza possibilità di sollevare eccezione alcuna. Inoltre, in nessun caso il Cliente può effettuare trattenute, ritenute, deduzioni, riduzioni del canone mensile (o di altre somme dovute ai sensi del Contratto) o compensazioni di qualsiasi tipo, senza il previo consenso scritto di KINTO Italia.

9.22 KINTO Italia si riserva di effettuare verifiche dell'identità del Cliente, dei dati comunicati dallo stesso e del suo merito creditizio (in relazione al Veicolo selezionato e al canone di questo). Di conseguenza, KINTO Italia si riserva la facoltà di non perfezionare il Contratto sulla base dell'esito di tali verifiche.

Articolo 10 – Uso del Veicolo

10.1 KINTO Italia si impegna a consegnare il Veicolo al Cliente e a garantirne il libero godimento.

10.2 Le modalità di ritiro, di utilizzo e riconsegna dei Veicoli da parte del Cliente sono disciplinate e descritte in questi Termini e Condizioni, sul Sito e sul Portale Web.

10.3 La consegna del Veicolo avviene sul territorio nazionale, nella data, nel luogo e nell'orario concordati con il Cliente.

10.4 Anche i servizi descritti all'art. 8 sono svolti soltanto sul territorio italiano, fatta eccezione per i servizi assicurativi che sono validi in tutti i paesi specificati sulla Carta verde.

10.5 Al momento del ritiro del Veicolo, il Cliente sottoscrive l'Attestato di Consegna del Veicolo compilato dall'Agente di KINTO Italia per KINTO Flex accertando la conformità dello stesso a quanto richiesto, la sua efficienza meccanica e di carrozzeria e la presenza delle dotazioni di bordo (ad es. la documentazione di bordo).

10.6 Nel caso in cui il Cliente riscontri qualche divergenza o mancanza, rispetto ai termini accordati nel Contratto, è tenuto a farlo presente a KINTO Italia al momento del ritiro.

10.7 A titolo eccezionale e con l'accordo previo di KINTO Italia per iscritto, il Cliente può ritirare il Veicolo per mezzo di un suo rappresentante, incaricato al ritiro. Tale soggetto è tenuto ad esibire l'originale del documento d'identità e la patente di guida (valida e idonea per il Veicolo) quando si reca a ritirare il Veicolo, manlevando KINTO Italia da ogni responsabilità in termini di corretta identificazione, salvo dolo o colpa grave.

10.8 Se il Cliente non provvede al ritiro del Veicolo nella data, nel luogo e nell'orario concordati con KINTO Italia, questa (o un suo Agente) contatterà il Cliente per fissare un nuovo appuntamento. Qualora il Cliente non provveda al ritiro neanche al secondo appuntamento o risulti irreperibile, il Contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. e KINTO Italia avrà il diritto di richiedere le penali previste nell'apposito allegato, nonché tutte le spese relative e associate al trasferimento del Veicolo presso un deposito di KINTO Italia.

10.9 Il Cliente, sotto la propria responsabilità, può concedere in uso il Veicolo ai componenti del proprio nucleo familiare, se a loro volta in possesso da almeno un anno di una valida patente di guida di categoria B o di altro titolo equipollente che abiliti alla guida di veicoli a motore ("Patente") e di tutti i requisiti previsti dall'Art. 6 e dalla normativa vigente. Il Cliente è, e resta comunque, direttamente responsabile verso KINTO Italia.

10.10 Quando l'utente seleziona il Veicolo, non sceglie solo il modello, la formula (a rinnovo automatico, mensile o plurimensile) ed eventuali servizi opzionali, ma anche la percorrenza chilometrica mensile massima. Qualora, durante il corso della Locazione, il Cliente rilevi proiezioni di percorrenze chilometriche superiori a quelle inizialmente previste, deve darne tempestiva comunicazione a KINTO Italia ai fini dell'adeguamento del canone mensile, in funzione della nuova percorrenza chilometrica massima. Tali adeguamenti della percorrenza chilometrica massima e del canone mensile di locazione possono essere determinati anche autonomamente da KINTO Italia, qualora essa constati, tramite la propria struttura o i dati dei Servizi connessi, stime di percorrenza chilometrica superiori di oltre il 10% a quelle inizialmente pattuite, dandone notizia al Cliente. In ogni caso, sia per richiesta del Cliente, sia per individuazione di KINTO Italia, tali aggiornamenti del canone mensile e della percorrenza chilometrica massima, **sono inseriti in** una lettera integrativa del Contratto.

10.11 Nel caso in cui, alla Riconsegna del Veicolo o mensilmente tramite i dati dei Servizi Connessi, sia rilevata una percorrenza chilometrica superiore a quella pattuita, KINTO Italia addebita e fattura al Cliente i chilometri eccedenti alla percorrenza prevista. Il costo di ogni chilometro in eccedenza è descritto per ciascun Veicolo sul Portale Web. Invece, nel caso in cui, alla Riconsegna del Veicolo sia rilevata una percorrenza chilometrica inferiore a quella pattuita, KINTO Italia rimborsa al Cliente i chilometri non

percorsi ed emette una nota di credito. Il rimborso di ogni chilometro non percorso è pari al 30% del prezzo descritto per l'eccedenza chilometrica di ciascun Veicolo sul Portale Web.

10.12 KINTO Italia prevede una tolleranza relativamente alla percorrenza chilometrica, per ogni Veicolo, pari al 4% di chilometri percorsi in più o in meno rispetto alla percorrenza pattuita. In caso di eccedenza chilometrica, fino ad un massimo di 50 km per mensilità, qualora sia possibile accedere ai dati dei Servizi connessi, e 100 km per Noleggio altrimenti (se di durata superiore ad una mensilità, altrimenti 50 km). Entro tale tolleranza, non sono generati addebiti o accrediti. Oltre di essa, sono generati addebiti o accrediti per il totale dell'eccedenza o della mancata percorrenza. La determinazione dell'eventuale eccedenza chilometrica, o dei chilometri non percorsi, sarà basata sulla percorrenza chilometrica mensile pattuita. In caso di rimborso di chilometri non percorsi, KINTO Italia rimborsa al massimo un totale di 300 € a Contratto.

10.13 In caso di scioglimento anticipato di un Contratto, per motivi imputabili al Cliente (es. risoluzione per inadempimento del Cliente), nessun rimborso è dovuto al Cliente per eventuali chilometri non fruiti.

10.14 In tutti i casi in cui il contachilometri non possa essere controllato (ad es. per guasto o furto del Veicolo), in mancanza dei Servizi connessi, verrà seguito il quanto stabilito all'art. 8.6.

10.15 KINTO Italia effettua tutti gli interventi relativi al Servizio pneumatici, che devono essere previamente autorizzati da KINTO Italia e realizzati presso la sua Rete di Assistenza Convenzionata. L'intervento deve essere prenotato dal Cliente con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo. Il Cliente è tenuto a verificare periodicamente la pressione degli pneumatici, coerentemente con quanto indicato nel Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo.

10.16 Qualora, dal controllo periodico e diligente del battistrada degli pneumatici effettuato dal Cliente, risulti necessario sostituirli (in caso di raggiungimento dei limiti di usura previsti per legge), il Cliente presenta una richiesta a KINTO Italia per tale sostituzione. In ogni caso, la sostituzione è effettuata ad insindacabile giudizio di KINTO Italia, e deve essere approvata da questa, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle altre sulla circolazione stradale. La sostituzione deve essere realizzata presso l'officina o il centro assistenza della Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia.

10.17 Gli pneumatici usurati sono sostituiti con pneumatici nuovi, aventi le medesime caratteristiche tecniche indicate sulla Carta di Circolazione.

10.18 KINTO Italia si fa carico anche degli interventi di equilibratura e assetto, che sono eseguiti secondo le prescrizioni indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo.

10.19 Se durante la vigenza del Contratto non vengano effettuate sostituzioni di pneumatici per il raggiungimento dei limiti di usura, KINTO Italia non è tenuta ad effettuare alcun rimborso al Cliente.

10.20 KINTO Italia, qualora specificato sul Portale Web in fase di prenotazione di una specifica vettura, si fa carico anche delle riparazioni degli pneumatici per foratura, qualora possibili, fino ad un massimo di due riparazioni all'anno.

10.21 In nessun caso è prevista la modifica e/o la sostituzione degli pneumatici e/o dei cerchi, per motivi diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione.

10.22 KINTO Italia non autorizza e non riconosce interventi su pneumatici effettuati da fornitori, officine o centri assistenza diversi da quelli appartenenti alla sua Rete di Assistenza Convenzionata.

10.23 Per avere informazioni sulle strutture presso cui effettuare gli interventi di manutenzione e/o di riparazione pattuiti, il Cliente è tenuto a contattare KINTO Italia.

10.24 KINTO Italia provvede a verificare lo stato di usura dei tappetini del Veicolo, in occasione di un qualsiasi intervento presso la sua Rete di Assistenza Convenzionata. I tappetini di ogni singolo Veicolo

devono essere quelli originali della Casa Costruttrice, anche a seguito di sostituzione; essi devono essere correttamente posizionati, ancorati e in buon stato di uso, al fine di garantire la sicurezza del Veicolo e dei suoi occupanti. KINTO Italia provvede alla sostituzione dei tappetini, senza alcuna comunicazione al Cliente, qualora riscontri le seguenti situazioni:

- a) il Veicolo si presenta con tappetini non originali della Casa Costruttrice;
- b) sono presenti più tappetini di quanti non originariamente previsti (ad esempio tappetini sovrapposti);
- c) i tappetini non sono in buon stato di uso rispetto alle condizioni in cui si trovavano alla data di ritiro del Veicolo da parte del Cliente.

In ogni caso, KINTO Italia non è obbligata a dare previa comunicazione al Cliente in relazione agli interventi sui tappetini, né a restituire i tappetini sostituiti. Le spese risultanti della sostituzione dei tappetini sono successivamente addebitate e fatturate al Cliente.

Articolo 11 – Manutenzione ordinaria e revisione periodica del Veicolo

11.1 KINTO Italia provvede ad effettuare il Servizio di manutenzione ordinaria del Veicolo e il Servizio di revisione periodica del Veicolo presso la sua Rete di Assistenza Convenzionata. Gli interventi devono essere prenotati dal Cliente con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo.

11.2 Sono esclusi dal Servizio di manutenzione ordinaria i seguenti interventi, salvo diversamente pattuito:

- a) fornitura di oli speciali e/o diversi da quelli consigliati dalla Casa Costruttrice, e/o additivi di qualsiasi tipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo AdBlue);
- b) lavaggi interni ed esterni del Veicolo;
- c) lucidature;
- d) riparazioni dovute ad incuria;
- e) manutenzione degli eventuali allestimenti installati sul Veicolo, anche se installati con autorizzazione di KINTO Italia;
- f) rifornimento del carburante e rabbocco del liquido lavavetri.

11.3 In ogni caso il Cliente può richiedere interventi di manutenzione o di revisione del Veicolo non precedentemente pattuiti, purché vi sia un'espressa autorizzazione scritta di KINTO Italia. Gli interventi sono effettuati presso la Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia e successivamente fatturati al Cliente.

11.4 Tutti i costi relativi agli interventi di manutenzione, e/o di revisione, determinati da imperizia, incuria e/o negligenza nell'utilizzo del Veicolo sono addebitati al Cliente.

11.5 Le sanzioni (amministrative, civili o penali) derivanti dalla mancata effettuazione di tali adempimenti sono a carico del Cliente, se dovuti a sua imperizia, incuria e/o negligenza.

11.6 Qualora, per inadempimento del Cliente, i Veicoli non siano sottoposti alle manutenzioni periodiche ovvero ai controlli previsti dalla Casa Costruttrice, e, ad insindacabile giudizio di KINTO Italia, da ciò derivi un danno a quest'ultima, il Cliente risponde verso KINTO Italia dei danni ad esso imputabili ed è tenuto al relativo risarcimento per inadempimento, o irregolare adempimento, dei propri obblighi. Qualora il danno sia risarcito (in tutto o in parte) da Terzi, il Cliente è obbligato a risarcire soltanto la quota del danno non risarcita dai Terzi.

Articolo 12 – Manutenzione straordinaria e riparazione del Veicolo

12.1 KINTO Italia si impegna a fornire il Servizio di manutenzione straordinaria del Veicolo, nonché il Servizio di riparazione del Veicolo, per il mantenimento in buona efficienza dello stesso.

12.2 Gli interventi sono realizzati presso la Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia, nel centro di assistenza o nell'officina specificamente indicati da KINTO Italia per l'effettuazione degli stessi, e il Cliente è tenuto a provvedere alla prenotazione con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo.

12.3 Il Cliente è tenuto a far effettuare le riparazioni esclusivamente agli operatori della Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia. KINTO Italia si riserva comunque la possibilità di negare l'autorizzazione agli interventi, a propria discrezione e anche in considerazione del costo di alcuni tipi di interventi. Le riparazioni di danni relativi a Veicoli marcianti comunque in condizioni di sicurezza (determinabili d'accordo con le norme vigenti di circolazione stradale) sono prenotate direttamente dal Cliente con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo.

12.4 In caso di assoluta necessità e in deroga a quanto stabilito negli Articoli precedenti, il Cliente può provvedere direttamente e/o far provvedere a piccole riparazioni, in luoghi in cui non sia possibile usufruire della Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia, fino ad un ammontare di € 100 (cento,00), oltre IVA, per ogni singola riparazione, unicamente dietro previa autorizzazione scritta di KINTO Italia.

12.5 Al fine di richiedere il rimborso delle spese precitate, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, il Cliente invia a KINTO Italia una richiesta scritta di rimborso, in cui riporta i propri dati (nome e cognome, modello e targa Veicolo, carta di pagamento e/o coordinate bancarie, unitamente ad una breve descrizione dell'evento occorso) e a cui allega l'originale della fattura. Tale fattura deve essere necessariamente intestata a KINTO Italia S.p.A. e il Cliente ne deve conservare una copia.

12.6 KINTO Italia decide, a suo giudizio, se effettuare il rimborso delle spese sostenute dal Cliente, previa verifica dei presupposti indicati nel presente Articolo e della situazione descritta dal Cliente.

Articolo 13 – Soccorso stradale

13.1 KINTO Italia fornisce il Servizio di soccorso stradale, che permette di ottenere il traino e l'assistenza stradale in caso di guasto o incidente che provochi l'immobilizzo del Veicolo.

13.2 Al fine di attivare il servizio, il Cliente deve contattare KINTO Italia. Segnatamente, deve comunicare il luogo del fermo e i dati identificativi del Veicolo. La centrale operativa si fa carico di organizzare il traino del Veicolo nel territorio nazionale, presso l'officina e/o il centro di assistenza della Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia più vicini, salvo il caso in cui si possa effettuare l'intervento in loco con l'officina mobile.

13.3 Nel caso in cui il Veicolo resti fermo in territorio nazionale, ad oltre 50 (cinquanta) chilometri dal domicilio del Cliente, e la riparazione richieda il ricovero del Veicolo per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore, certificato dall'operatore della Rete Convenzionata di KINTO Italia, questa autorizza il rimborso dei costi per il rientro sostenuti dal Cliente e dagli eventuali passeggeri, presso il domicilio e/o il proseguimento del loro viaggio in treno o in aereo (classe economica).

13.4 Nel caso descritto in precedenza, la prestazione di KINTO Italia è accordata fino alla concorrenza massima di € 425 (quattrocentoventicinque,00), per evento, indipendentemente dal numero di passeggeri. In caso di proseguimento del viaggio, ove si renda necessaria una sosta per una o più notti, KINTO Italia provvede alla sistemazione del Cliente in un albergo del luogo, garantendo a proprio carico il pernottamento e la prima colazione fino ad un importo massimo di € 120 (centoventi,00), per persona e per notte, per un importo massimo di € 600 (seicento,00) per sinistro, e per un massimo di persone corrispondenti al numero di posti omologato e riportato sulla Carta di Circolazione del Veicolo. Tali

prestazioni sono a carico di KINTO Italia nei limiti riportati, soltanto se preventivamente autorizzate da KINTO Italia stessa e dietro presentazione dei giustificativi di spesa.

13.5 Nel caso in cui il Veicolo resti fermo in territorio nazionale, entro 50 (cinquanta) chilometri dal domicilio del Cliente, KINTO Italia provvede al ritiro del Veicolo, che sarà di nuovo reso disponibile nelle modalità di volta in volta indicate.

13.6 Qualora il Veicolo resti fermo fuori del territorio nazionale e i tempi di riparazione necessari superino i 3 (tre) giorni lavorativi, KINTO Italia, a propria discrezione e a proprie spese, può decidere di rimpatriare il Veicolo in Italia presso l'officina o il centro assistenza della Rete di Assistenza Convenzionata di KINTO Italia più vicino e/o di propria convenienza o di farlo riparare in loco.

13.7 Nei casi di mancanza o di errore nel rifornimento di carburante, di congelamento del carburante, o di esaurimento della batteria (batteria servizi o batteria del motore elettrico), il Cliente può comunque contattare KINTO Italia per richiedere il soccorso stradale. Tuttavia, i costi di soccorso, di assistenza e dell'eventuale ripristino del Veicolo sostenuti in queste circostanze sono integralmente a carico del Cliente. KINTO Italia potrà inoltre applicare la penale indicata nell'apposito allegato.

13.8 KINTO Italia non è responsabile verso il Cliente per eventuali ritardi nelle operazioni di soccorso o di assistenza che possano generare qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente.

Articolo 14 – Smarrimento dei documenti

14.1 La perdita del libretto di circolazione e/o di altri documenti a bordo dell'auto e/o della chiave dell'auto, nonché il loro danneggiamento, comporteranno l'addebito della Penale prevista dall'art. 28, fatta salva la facoltà di KINTO Italia di dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 24.

Articolo 15 – Assicurazioni e coperture rischi

15.1 I Veicoli hanno copertura assicurativa R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) con un massimale pari a Euro 26.000.000 (ventiseimilioni) con franchigia a carico del Cliente per evento pari a quanto specificato sul Portale Web e all'opzione selezionata dal Cliente stesso (es. 800 €, 350 €, franchigia azzerata). Le condizioni assicurative potranno essere richieste a KINTO Italia scrivendo a support.flex@kinto-mobility.it.

15.2 KINTO Italia provvede altresì alla copertura dei rischi per i danni all'auto sia totali che parziali causati da Incendio, Furto, Evento Sociopolitico, Calamità Naturale, con uno Scoperto a carico del Cliente pari al 10% del danno, con un massimo pari a quanto specificato sul Portale Web e all'opzione selezionata dal Cliente stesso (es. 800 €, 350 €, scoperto azzerato). KINTO Italia provvede, inoltre alla copertura dei danni relativi alla Rottura Accidentale dei Cristalli fino ad un limite di € 1.100 (millecento), oltre IVA. Unitamente alle coperture sopra indicate, KINTO Italia provvede anche alla copertura di danni Kasko nonché di Atti Vandalici, con una Franchigia a carico del Cliente pari a quanto specificato sul Portale Web e all'opzione selezionata dal Cliente stesso (es. 800 €, 250 €, franchigia azzerata).

15.3 Resta inteso che il beneficiario degli indennizzi e/o dei risarcimenti per i danni all'auto è di diritto KINTO Italia e che questi verranno liquidati a quest'ultima; qualora le somme vengano erogate al Cliente, questi dovrà corrisponderle tempestivamente a KINTO Italia. Tale disposizione non si applica agli indennizzi e/o ai risarcimenti per i danni a terzi e/o per l'infortunio del conducente.

15.4 Relativamente alla polizza assicurativa R.C.A. di cui all'art. 15.1 resta altresì inteso che, in caso di sinistro, il Cliente si obbliga a manlevare KINTO Italia, tenendola indenne, da azioni, domande o pretese

di terzi al verificarsi di una qualsiasi circostanza imputabile al Cliente che rendesse di fatto non operativa la polizza o che non consentisse comunque il risarcimento integrale dei danni all'avente diritto.

15.5 KINTO Italia mette a disposizione del Cliente, per via telematica, il Certificato assicurativo e la Carta verde in formato Portable Document Format (PDF). Resta inteso che il Cliente deve sempre avere copia del Certificato di assicurazione, anche in formato digitale (in formato cartaceo in caso di circolazione fuori dai confini nazionali italiani), della Carta verde (in formato cartaceo, necessaria fuori dai confini nazionali italiani) e del libretto di circolazione (richiedere l'originale prima di uscire dai confini nazionali italiani come da art. 7.8). In caso di omissione, il Cliente è tenuto a manlevare e risarcire KINTO Italia di tutte le conseguenze da ciò derivanti.

15.6 Le condizioni assicurative del Veicolo sono quelle previste dalla polizza sottoscritta dal proprietario del Veicolo con la compagnia assicurativa, con un massimale minimo non inferiore a quello previsto per Legge.

15.7 Il Cliente si impegna a fornire e sottoscrivere la "denuncia di sinistro" nella forma di constatazione amichevole o su carta semplice in cui sono riportati data, comune di accadimento e dinamica oltre ai propri dati e i dati della controparte. La denuncia deve essere inoltrata a KINTO Italia, a mezzo PEC o lettera Raccomandata A.R., dopo essere stata anticipata via email, entro le 48 (quarantotto) ore successive all'accadimento del sinistro.

15.8 L'invio della documentazione deve essere corredato di fotografie o comunque altre evidenze volte a consentire a KINTO Italia di effettuare la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa.

15.9 In caso di mancanza (totale o parziale) o di ritardo nella trasmissione dei documenti e delle informazioni sopraindicati, KINTO Italia ha la facoltà di addebitare al Cliente il danno effettivamente subito in conseguenza di tali inadempienze.

15.10 In caso di controversia giudiziaria con Terzi, il Cliente è tenuto a collaborare con KINTO Italia e con la compagnia assicurativa all'istruttoria ed alla difesa.

15.11 Nel caso di sinistro passivo o concorsuale, per i danni provocati a Terzi, sia materiali sia fisici, KINTO Italia ha la facoltà di addebitare al Cliente, a titolo di penale, un importo monetario fisso pari a 1.000 € (mille) indipendentemente dall'ammontare del danno effettivo provocato ai Terzi e per ciascun sinistro registrato.

15.12 KINTO Italia non è civilmente responsabile per i danni subiti dal Cliente o da Terzi derivanti dall'uso delle attrezzature e/o degli allestimenti speciali eventualmente installati sui Veicoli stessi senza autorizzazione scritta di KINTO Italia.

15.13 Resta inteso che sono a carico del Cliente le coperture assicurative a suo favore e l'eventuale assicurazione delle attrezzature e/o degli allestimenti speciali.

15.14 In ogni caso, KINTO Italia si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Cliente per il rimborso di quanto da KINTO Italia eventualmente pagato, a qualsiasi titolo, alla compagnia assicurativa e/o a terzi, a seguito di danni causati dal cliente.

Articolo 16 – Sinistro o avaria del Veicolo

16.1. In caso di sinistro o di avaria del Veicolo, il Cliente deve dare immediatamente comunicazione a KINTO Italia (che provvederà al tempestivo inoltro della informazione alla Compagnia di Assicurazione e agli altri aventi diritto), attenendosi alle condizioni e procedure previste nelle polizze assicurative di cui all'art. 15.

La procedura operativa nonché le relative definizioni previste nelle polizze assicurative sono descritte sul Sito e/o su altro strumento elettronico messo a disposizione da KINTO Italia.

16.2 In ogni caso il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione a KINTO Italia qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali e/o decessi.

16.3 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, KINTO Italia potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 24.

Articolo 17 – Cambio del Veicolo e Veicoli sostitutivi per sinistri, guasti, furti o rapine

17.1 KINTO Italia si riserva di cambiare il Veicolo, durante la durata contrattuale, con un altro dello stesso modello, nelle stesse condizioni e con allestimento simile.

17.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., KINTO Italia si riserva la facoltà di risolvere il Contratto relativo ad ogni singolo Veicolo che abbia subito dei sinistri, o dei guasti, per i quali sia preclusa la sicurezza e l'idoneità all'uso del Veicolo, oppure il costo della riparazione del danno sia dalla stessa ritenuto antieconomico.

17.3 L'analisi e la valutazione di cui sopra sono effettuate ad insindacabile giudizio di KINTO Italia che, pertanto, può decidere di non procedere alla riparazione del Veicolo, descrivendo per iscritto le ragioni della propria scelta al Cliente.

17.4 All'interno della durata contrattuale, il Cliente ha diritto ad un Veicolo sostitutivo in caso di guasto (non imputabile all'utilizzo del cliente), furto o rapina (totale o parziale), secondo quanto definito nell'art.

17.5. Negli altri casi, il Cliente ha diritto al Veicolo sostitutivo solo se ha selezionato l'apposito servizio opzionale in fase di prenotazione. Ad ogni modo, resta inteso che in caso di sinistro grave e irreparabilità del Veicolo:

- a) su esplicita richiesta del Cliente, KINTO Italia provvede a sostituire il Veicolo oggetto di danno irreparabile, con altro in buone condizioni, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di dichiarazione di irreparabilità, trascorsi i quali il Contratto si intende risolto;
- b) il Cliente rimane obbligato al pagamento del canone mensile di locazione fino all'ultimo giorno del mese in cui il Contratto è risolto;
- c) la mancata riconsegna del Veicolo di sostituzione nei termini previsti comporta l'addebito al Cliente del costo giornaliero del Veicolo sostitutivo maggiorato del 20%.

Qualora il Cliente intenda noleggiare un altro Veicolo, sottoscrivendo un nuovo Contratto, le condizioni economiche sono quelle in vigore in quel momento e consultabili sul Portale Web.

17.5 KINTO Italia provvede, nei termini previsti nel Contratto o successivamente pattuiti, a mettere a disposizione del Cliente un Veicolo sostitutivo, in caso di fermo del Veicolo locato per periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore, in caso di guasto (non imputabile all'utilizzo del cliente), furto, rapina e incidente (per quest'ultimo caso solo se il Cliente ha selezionato l'apposito servizio opzionale in fase di prenotazione). Qualora il Cliente abbia selezionato il servizio opzionale che include il veicolo sostitutivo anche in altre casistiche, in particolare in caso di manutenzione ordinaria e riparazione, è necessario richiedere il veicolo sostitutivo in fase di prenotazione dell'intervento presso un Centro Assistenza Autorizzato di KINTO Italia e, quindi, almeno 7 (sette) giorni prima della prenotazione stessa.

17.6 KINTO Italia non offre il Veicolo sostitutivo per eventi diversi da quelli specificati nei presenti Termini e Condizioni e, in nessun caso, fuori dal territorio nazionale.

17.7 Nell'erogare il Veicolo sostitutivo, KINTO Italia può anche rivolgersi ad altre società di noleggio, rispettando le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

17.8 È cura di KINTO Italia indicare al Cliente il luogo di ritiro del Veicolo in caso di cambio o sostituzione.

17.9 Il Veicolo sostitutivo fornito potrebbe appartenere ad un segmento differente dal Veicolo originariamente locato, e resta disponibile per tutta la durata della riparazione di quest'ultimo.

17.10 In caso di rapina o furto totale, o di sinistro grave con conseguente comunicazione di non riparabilità, il Veicolo sostitutivo è disponibile fino alla risoluzione del Contratto (come da art. 17.4), e deve essere riconsegnato entro e non oltre la scadenza pattuita, come se si trattasse del Veicolo originario locato.

17.11 La copertura assicurativa per i veicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, è prevista nei limiti della polizza stipulata dal fornitore e può non avere le medesime assicurazioni rispetto al veicolo noleggiato, così come possono variare le sue condizioni di utilizzo e di assistenza sulla base degli accordi conclusi da KINTO Italia anche con primarie compagnie di noleggio. È cura del Cliente prendere coscienza degli accordi con particolare riguardo all'assicurazione. Eventuali integrazioni di altre coperture assicurative, così come eventuali servizi accessori (ad es. consegna e riconsegna del Veicolo, catene da neve, seggiolini, etc.), richiesti in fase di ritiro del Veicolo sostitutivo, sono a carico del Cliente, che resta responsabile sia di tutti i danni, causati da dolo o da colpa grave, e sia delle eventuali penali risarcitorie previste nei presenti Termini e Condizioni.

17.12 Il Cliente è tenuto a riconsegnare il Veicolo sostitutivo entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione dell'avvenuta riparazione da parte di KINTO Italia o dell'operatore della sua Rete di Assistenza Convenzionata, ad eccezione dei veicoli consegnati in caso di furto totale. Questi ultimi andranno riconsegnati nei termini stabiliti da KINTO Italia, in accordo con l'articolo 17.10.

17.13 Tuttavia, nel caso in cui il Cliente riconsegna il Veicolo sostitutivo successivamente alla scadenza del termine stabilito, gli sono addebitati, e quindi fatturati, i giorni eccedenti ad un prezzo pari al costo giornaliero del mezzo sostitutivo maggiorato del 20%.

17.14 La riconsegna del Veicolo sostitutivo per il Cliente deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla società di noleggio del medesimo, qualora KINTO Italia si affidi ad una società terza per il noleggio del Veicolo sostitutivo.

17.15 Si precisa che KINTO Italia provvede ad addebitare al Cliente eventuali importi dovuti per il Servizio di rifornimento di carburante fatturati dalla società di noleggio, maggiorati delle relative spese amministrative sostenute.

17.16 Eventuali contestazioni da parte del Cliente sugli addebiti dei servizi menzionati all'art. 17.15 sono prese in considerazione da KINTO Italia se supportate dalla copia del contratto di noleggio del Veicolo sostitutivo, sottoscritto al momento del ritiro dello stesso, e se il Cliente indica per iscritto le difformità tra il contratto di noleggio e le indicazioni contenute nei documenti inviati dalla società di noleggio a KINTO Italia.

17.17 Il Cliente prende atto che la fattibilità della consegna di veicoli sostitutivi è, infatti, sempre basata sulla disponibilità degli stessi in uno specifico momento. KINTO Italia non è responsabile verso il Cliente per eventuali danni nei casi in cui il Veicolo sostitutivo sia, per cause di forza maggiore, temporaneamente non disponibile. KINTO Italia non è responsabile per eventuali danni derivati al Cliente qualora, per cause di forza maggiore, non siano disponibili Veicoli sostitutivi entro 30 giorni da quando il cliente ne manifesta il bisogno.

Articolo 18 – Riconsegna del Veicolo

18.1 Il Cliente si impegna, alla scadenza del Contratto (che sia a rinnovo automatico, mensile o plurimensile), nonché in caso di scioglimento del Contratto per recesso o risoluzione, a restituire il Veicolo rispettando le modalità successivamente descritte.

18.2 Durante il Noleggio, il Cliente si impegna a proteggere e tutelare il diritto di KINTO Italia. Per l'effetto, in caso di pignoramento, sequestro, confisca e/o perdita di possesso del Veicolo, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione scritta a KINTO Italia.

18.3 Il Cliente deve riconsegnare il Veicolo presso uno dei Centri di Riconsegna Convenzionati di KINTO Italia, indicato per iscritto da questa.

18.4 In caso di inosservanza dell'art. 18.3, KINTO Italia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i costi di trasferimento del Veicolo (e dell'eventuale recupero), oltre ad una penale, fatto salvo il risarcimento del danno.

18.5 Il Cliente deve riconsegnare il Veicolo completo di tutta la documentazione e le dotazioni di bordo (risultanti dall'Attestato di Consegna del Veicolo) e deve restituire le chiavi, come fornite da KINTO Italia, in accordo con i presenti Termini e Condizioni.

18.6 In caso di mancata restituzione dei sopra menzionati documenti e delle chiavi, anche se parziale, il Cliente è tenuto al pagamento di un importo pari all'ammontare dei costi di ripristino e/o duplicazione degli stessi/e, debitamente documentati, e di eventuali penali secondo l'apposito allegato.

18.7 Il Cliente deve riconsegnare il Veicolo completo di tutti gli accessori, di serie e non, previsti nel Contratto, o successivamente richiesti e installati da KINTO Italia.

18.8 Il Cliente deve riconsegnare il Veicolo pulito, internamente ed esternamente, e nel normale stato di usura, in linea con l'Attestato di Consegna del Veicolo e con i presenti Termini e Condizioni. L'appropriato utilizzo del Veicolo è tale se determina un normale degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti meccaniche e/o di carrozzeria dovute ad incuria, imperizia o negligenza nell'utilizzo dello stesso.

18.9 Il Cliente deve riconsegnare il Veicolo con una quantità di carburante, o con una carica elettrica, tale da non risultare in riserva, secondo i sistemi del Veicolo stesso, e con liquido lavavetri non esaurito. In caso contrario, saranno applicate delle penali secondo quanto indicato nell'apposito allegato.

18.10 KINTO Italia si riserva il diritto di accertare, tramite un suo incaricato ed in presenza del Cliente (o suo rappresentante), lo stato effettivo del Veicolo restituito, nel momento stesso della riconsegna da parte del Cliente. Il risultato viene registrato nell'apposito Attestato di Riconsegna del Veicolo.

18.11 La data e l'ora di sottoscrizione dell'Attestato di Riconsegna del Veicolo determinano il trasferimento dei rischi di custodia del Veicolo dal Cliente a KINTO Italia.

18.12 In caso di disaccordo, le riserve sono formalizzate sull'Attestato di Riconsegna del Veicolo.

18.13 Nel caso in cui il Cliente, o il suo rappresentante, rifiuti la sottoscrizione dell'Attestato di Riconsegna del Veicolo, lo stato d'uso del Veicolo descritto dai rappresentanti di KINTO Italia è reputato valido e probante da KINTO Italia a tutti gli effetti.

18.14 Il Cliente dichiara e conferma, sin d'ora, che il suo rappresentante incaricato della riconsegna ha pieni poteri ed autorità per sottoscrivere, in nome e per conto del Cliente stesso, l'Attestato di Riconsegna del Veicolo nonché l'eventuale ulteriore documentazione inerente la restituzione, ivi compreso l'eventuale addebito dei danni. Il Cliente deve informare preventivamente KINTO Italia per iscritto circa il fatto che un suo rappresentante riconsegnerà il Veicolo al suo posto, indicando nome, cognome e un recapito di questo.

18.15 È facoltà del Cliente far effettuare una controperizia sul Veicolo oggetto di riconsegna, che può essere esercitata nel momento della riconsegna e contestualmente alla perizia effettuata da KINTO Italia con i termini seguenti.

18.16 L'eventuale controperizia può essere effettuata da un perito iscritto al relativo Albo Professionale e nominato dal Cliente, a propria cura e spese.

18.17 Nel caso in cui il Cliente decida di non incaricare alcun perito è sua facoltà effettuare la controperizia unicamente sulla base delle fotografie peritali effettuate al momento della riconsegna del Veicolo. Tale facoltà può essere esercitata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, della suddetta documentazione fotografica.

18.18 Per quanto concerne la perizia di KINTO Italia, la quantificazione dei danni del Veicolo è effettuata da un Agente di KINTO Italia o da una società peritale, scelta da KINTO Italia stessa.

18.19 Eventuali danni al Veicolo non rientranti nel normale stato di usura (in linea con l'Attestato di Consegna del Veicolo, e ad es. danni agli interni come bruciature di sigarette sulla tappezzeria, versamento di liquidi, danneggiamenti al cruscotto, etc.) e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, oppure non accertabili in fase di riconsegna in quanto occulti e/o non rilevabili a causa della mancata pulizia del Veicolo medesimo, sono addebitati una volta scoperti da KINTO Italia al Cliente, che è tenuto a rimborsare a KINTO Italia i costi della riparazione, debitamente documentati, nonché ad effettuare il pagamento del risarcimento danni per inadempimento, o irregolare adempimento degli obblighi di cui ai presenti Termini e Condizioni, in particolare per incuria, colpa, negligenza e/o imperizia, anche mediante addebiti sul deposito cauzionale (se corrisposto).

18.20 Qualora il danno sia risarcito (in tutto o in parte) da Terzi, il Cliente è obbligato a risarcire soltanto la quota del danno non risarcita da Terzi.

18.21 Parimenti, sono addebitati al Cliente i costi sostenuti per la rimozione di scritte pubblicitarie, loghi e/o adesivi, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le Parti.

18.22 Non si procede ad alcun rimborso in caso di mancata fruizione, in tutto o in parte, dei Servizi previsti nel Contratto, o successivamente pattuiti.

18.23 Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, il Veicolo sia ricoverato in officina, KINTO Italia ha la facoltà di mettere il Veicolo a disposizione del Cliente al fine di poter visionare i danni rilevati e sottoscrivere l'Attestato di Riconsegna del Veicolo.

18.24 In caso di indebita ritenzione del Veicolo da parte del Cliente dopo la scadenza originaria o prorogata del Contratto, KINTO Italia si riserva di perseguire legalmente lo stesso, anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

18.25 Il Cliente prende atto che la mancata restituzione del Veicolo nei termini contrattualmente previsti può configurare, qualora ne ricorrano i presupposti, la fattispecie del reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 C.P., punibile con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 1.000 (mille) ad € 3.000 (tremila).

18.26 L'elenco aggiornato dei Centri di Riconsegna Convenzionati con KINTO Italia, e la tabella riepilogativa dei danni riconducibili o meno alla normale usura possono essere richiesti a KINTO Italia.

Articolo 19 – Rifornimento carburante

19.1 Il rifornimento del carburante è a cura del Cliente.

19.2 Il Cliente è obbligato a controllare il tipo di carburante necessario per il Veicolo prima di effettuare il rifornimento. Il Cliente può effettuare rifornimento con carburanti speciali o premium (o utilizzare additivi), a sua discrezione, qualora questi siano compatibili con il Veicolo secondo il libretto di uso e manutenzione.

19.4 Sono previste penali nel caso di danni al Veicolo provocati da utilizzo di carburante errato o di additivi non adatti, salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di assistenza e di eventuale ripristino dell'auto saranno a carico del Cliente.

Articolo 20 – Danni al Veicolo, Furti, Rapine, Atti Vandalici, Incendi ed Eventi Sociopolitici

20.1 In caso di inoperatività delle coperture assicurative di cui al precedente art. 15.2, saranno a carico del Cliente i danni causati al Veicolo:

- da dolo o colpa grave del Cliente;
- nel caso in cui il Cliente stesso abbia determinato o agevolato il furto per dolo o colpa grave;
- per eventi non comunicati al termine del Noleggio o;
- in caso di mancato rispetto della procedura di cui all'art. 16.1.

Al verificarsi di tali ipotesi è fatta salva la facoltà di KINTO Italia di dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 24.

20.2. In caso di furto totale o parziale, danno o furto di parti del Veicolo, accessori od optional, rapina, atto vandalico, incendio e/o evento sociopolitico, il Cliente è tenuto a:

- contattare immediatamente il Servizio Clienti di KINTO Italia;
- denunciare tempestivamente l'evento alle autorità competenti e comunque non oltre 12 (dodici) ore dal suo verificarsi, o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- inviare a KINTO Italia, via e-mail, entro 24 (ventiquattro) ore dalla presentazione della sunnominata denuncia alle autorità competenti, la copia della stessa;
- inviare a KINTO Italia l'originale della sunnominata denuncia, con Lettera Raccomandata A.R., anticipata via e-mail, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'evento (o dal momento in cui il Cliente ne è venuto a conoscenza).

20.3 In caso di furto o di rapina totale del Veicolo, il Cliente rimane comunque obbligato al pagamento del canone relativo alla mensilità in cui si è verificato l'evento.

20.4 In caso di furto o rapina totale del Veicolo, il Cliente è tenuto a consegnare tutte le chiavi del Veicolo rubato, inclusi, ove esistenti, i duplicati e la tessera necessaria per la duplicazione (in linea con l'Attestato di Consegna del Veicolo). In caso di mancata restituzione (totale o parziale), il Cliente è tenuto al pagamento di una penale corrispondente al valore commerciale (Eurotax giallo) del Veicolo al momento del furto o della rapina.

20.5 In caso di furto, rapina o danno di parti del Veicolo, dei suoi accessori od optional, il Cliente rimane comunque obbligato al pagamento del canone mensile.

20.6 Per furto, rapina o danno parziale di accessori e/o optional (a titolo d'esempio non esaustivo: apparecchi radio, telefoni, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare e altri apparecchi analoghi), KINTO Italia provvede alla sostituzione e/o riparazione fino a 2 (due) eventi a Contratto. Qualora, nel corso del Contratto, il furto dell'impianto integrato dovesse verificarsi per più di 2 (due) volte, KINTO Italia si riserva la facoltà di riaddebitare i costi di ripristino a partire dalla terza sostituzione.

20.7 Resta inteso che in caso di furto di apparecchi stereo, smartphone, tablet, navigatori non integrati nella plancia del Veicolo, e, più in generale di tutti gli oggetti che non costituiscono accessori od optional del Veicolo, KINTO Italia non è responsabile e non è tenuta alla sostituzione o al rimborso.

20.8 KINTO Italia si riserva il diritto di rivalersi sul Cliente nel caso in cui il Cliente stesso abbia determinato o agevolato una delle casistiche elencate al punto 20.2 per dolo, colpa, incuria o negligenza addebitandogli, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento o irregolare adempimento, un importo massimo pari al valore Eurotax Giallo al momento dell'evento.

20.9 Nella ipotesi di cui all'art. 20.8 KINTO Italia potrà addebitare, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento, un importo massimo pari al valore commerciale del Veicolo al momento dell'evento.

20.10 KINTO Italia si riserva il diritto di rivalersi sul Cliente nel caso in cui il Cliente o i suoi familiari abbiano determinato o agevolato il furto o la rapina, addebitandogli, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento o irregolare adempimento, una penale massima corrispondente al valore commerciale (Eurotax giallo) del Veicolo al momento del furto o della rapina.

20.11 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento e in caso di mancato ritrovamento del Veicolo e di mancata restituzione del medesimo al Cliente, il Contratto relativo al Veicolo oggetto di furto o di rapina si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. e dei presenti Termini e Condizioni.

20.12 Il Cliente è responsabile dei danni da questo arrecati al Veicolo ed è tenuto al risarcimento relativo.

20.13 Il Cliente riconosce espressamente il diritto di regresso di KINTO Italia, che ha la facoltà di rivalersi nei suoi confronti nel caso in cui quest'ultima sia chiamata a rispondere dei danni cagionati a Terzi in conseguenza della circolazione del Veicolo concesso tramite il Contratto al Cliente e della violazione delle norme della circolazione stradale. Pertanto, il Cliente si obbliga a manlevare e sollevare KINTO Italia da quanto essa sia chiamata a pagare a qualsiasi titolo e/o in conseguenza di quanto precede.

20.14 Nel caso dell'art. 20.13, il Veicolo sostitutivo (se necessario e richiesto) deve essere riconsegnato. La mancata riconsegna comporta l'addebito al Cliente del costo giornaliero del Veicolo sostitutivo maggiorato del 20%.

20.15 Il furto e la rapina del Veicolo non sono classificabili come una restituzione anticipata del Veicolo, ma il Cliente è comunque tenuto al pagamento degli eventuali chilometri eccedenti percorsi, secondo i criteri di riparametrazione previsti nei presenti Termini e Condizioni. Analogamente, ha sempre diritto al rimborso di eventuali chilometri non percorsi in base alla percorrenza mensile selezionata in fase di prenotazione.

20.16 KINTO Italia non assume alcuna responsabilità nei confronti della società di assicurazione in relazione al furto del Veicolo.

20.17 Il Cliente è altresì obbligato a risarcire i danni ulteriori, nonché tutti gli altri oneri e spese, comunque derivanti dal mancato rispetto da parte sua di quanto sopra e/o di quanto previsto nei presenti Termini e Condizioni e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi sostenuti in funzione delle attività svolte per l'ottenimento della documentazione sostitutiva necessaria alla circolazione del Veicolo, ecc.

20.18 In ogni caso, il Cliente può usufruire della limitazione della propria responsabilità e dell'abbassamento delle franchigie come descritto nel Portale Web e secondo i presenti Termini e Condizioni.

20.19 Qualora il Cliente benefici di quanto descritto all'art. 20.18, KINTO Italia addebita al medesimo, per ciascun evento denunciato, un importo massimo pari a quello pattuito e specificato sul Portale Web come limitazione di responsabilità o franchigia.

20.20 La limitazione della responsabilità e la franchigia hanno ad oggetto i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo locato, in conseguenza di collisione accidentale con altri Veicoli, con o senza guida di rotaie, di urto con ostacoli, di ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione, sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico transito.

20.21 La limitazione e la franchigia riguardano, oltre a quelli sopra indicati, anche i danni riconducibili ad atti vandalici, a furto o rapina, sia nella forma di tentata, sia nella forma di avvenuta totale o parziale, a incendio del Veicolo, a eventi sociopolitici o eventi atmosferici, a danni da parcheggio, a rottura di cristalli e a guasti accidentali.

20.22 Resta infine inteso che la limitazione di responsabilità e la franchigia non sono previste per i danni causati da dolo o colpa grave del Cliente o dai componenti del suo nucleo familiare, né per i danni non comunicati entro la data di restituzione del Veicolo. In tali casi i relativi danni sono quindi addebitati al Cliente per intero.

20.23 Il Cliente è tenuto a comunicare a KINTO Italia per iscritto tramite e-mail qualsiasi danno e/o sinistro in cui il Veicolo locato sia coinvolto entro 3 (tre) giorni dall'evento e, comunque, prima di ricoverare il Veicolo presso uno dei centri di assistenza od officine della Rete di Assistenza Convenzionata con KINTO Italia.

20.24 In caso di inadempimento degli obblighi assunti, il Cliente è responsabile dei danni causati a KINTO Italia e ad esso imputabili ed è tenuto al relativo risarcimento.

20.25 Qualora il danno sia risarcito da Terzi, in tutto o in parte, il Cliente è obbligato a risarcire soltanto la quota del danno non risarcita da Terzi.

Articolo 21 – Sanzioni pecuniarie

21.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all'utilizzo del Veicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a pagare le penali previste dall'art. 28 ed a sostenere tutti gli oneri e i costi derivanti dalle suddette violazioni (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del Veicolo), sollevando interamente KINTO Italia da eventuali rivendicazioni di terzi.

21.2 La responsabilità del Cliente è operante sia per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli artt. 2051 e 2054 c.c. e artt. 91 e 196 del Codice della Strada, sia per le sanzioni pecuniarie collegate alle violazioni delle norme stesse.

21.3 Nelle ipotesi previste dall'art. 21.1 KINTO Italia potrà, anche a mezzo di propri fiduciari, comunicare alla competente Autorità i dati anagrafici del Cliente contravventore, affinché l'Autorità medesima possa provvedere alla rinotifica dei relativi verbali, secondo quanto previsto dal Codice della Strada. In quest'ultimo caso, sarà onere del Cliente informare tempestivamente KINTO Italia dell'avvenuto pagamento della sanzione ovvero dell'avvio di un procedimento giudiziale di contestazione della sanzione stessa, restando impregiudicata la facoltà del KINTO Italia di provvedere direttamente al pagamento della sanzione amministrativa, con immediato addebito dell'importo nei confronti del Cliente contravventore, in ipotesi di inerzia di quest'ultimo o di risultato negativo dell'eventuale procedimento giudiziale di contestazione. In alternativa e a sua totale discrezione, soprattutto nel caso specificato dall'art. 21.9, KINTO Italia potrà provvedere immediatamente al pagamento delle sanzioni amministrative e addebitare al Cliente contravventore il rimborso dell'importo pagato, rinunciando quest'ultimo a sollevare qualsivoglia contestazione nei confronti di KINTO Italia.

21.4 Per l'elaborazione delle notificazioni di cui al precedente art. 21.2 KINTO Italia addebiterà una commissione al Cliente il cui ammontare è pari a quanto indicato nell'art. 28 e nell'Allegato Penali.

21.5 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, KINTO Italia potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 22 e 24.

21.6 Tutte le sanzioni pecuniarie irrogate a fronte di tali violazioni, nonché le spese amministrative, di gestione e rinotifica inerenti alle stesse, sono a carico del Cliente.

21.7 Il Cliente si impegna, pertanto, a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando, ovvero risarcendo, KINTO Italia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta.

21.9 Qualora la richiesta di notifica risulti non possibile, KINTO Italia provvede direttamente al pagamento degli importi richiesti, come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente.

21.11 In caso di notifica di cartelle esattoriali per mancato pagamento, KINTO Italia provvede a nuovo addebito al Cliente per l'importo delle cartelle, maggiorate delle spese amministrative per la pratica di gestione, nei termini e come previsto nel presente Articolo.

Articolo 22 – Sospensione del Contratto

22.1 In caso di inadempimento del Cliente, KINTO Italia potrà sospendere ai sensi dell'art. 1490 c.c. l'esecuzione del Contratto.

22.2 La sospensione non è alternativa alla facoltà di KINTO Italia di avvalersi, laddove previsto, della clausola risolutiva espressa in caso di grave inadempimento del Cliente di cui al successivo art. 24.

Articolo 23 – Cancellazione account/registrazione e Recesso contratto

23.1 Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento di cancellare il suo account, recedendo quindi da Termini e Condizioni e cancellando la propria registrazione al Servizio, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviare a KINTO Italia mediante e-mail. Il recapito per l'invio della suddetta comunicazione è riportato al successivo art. 32. La cancellazione della registrazione al Portale Web deve avvenire in conformità con quanto indicato all'art. 4.5 e, in tal caso, la cancellazione sarà completata entro 30 giorni. Non è possibile richiedere la cancellazione dell'account fino a quando il Cliente ha Contratti in essere per Veicoli KINTO Flex (dovrà recedere anche da questi e restituire i Veicoli).

23.2 Ciascuna delle Parti è libera di recedere dai Contratti con un preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni. La volontà di recedere deve essere comunicata all'altra Parte mediante Lettera Raccomandata A.R., anticipata via e-mail, e/o PEC ai recapiti indicati al successivo art. 32. Resta inteso che, in caso di recesso da parte del Cliente, quest'ultimo è tenuto a rispettare tutte le previsioni dei presenti Termini e Condizioni sia in termini di riconsegna del Veicolo che in termini di pagamento degli importi dovuti, in caso contrario, KINTO Italia continua a fatturare regolarmente i canoni previsti.

23.3 Il Cliente ha la facoltà di recedere senza dover fornire alcuna motivazione e senza alcuna penalità entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto, così come perfezionata ai sensi dell'art. 3.2. In tal caso, KINTO Italia è tenuta a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti, senza ritardo e comunque non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza del recesso. Il pagamento deve essere effettuato con lo stesso metodo di pagamento utilizzato dal Consumatore, a meno che non ci sia diverso accordo tra le Parti e che comunque il metodo di pagamento alternativo non comporti esborso di ulteriori costi per il Cliente.

23.4 Il recesso dell'una o dell'altra parte dai presenti Termini e Condizioni comporta la perdita della qualità di Cliente e la disattivazione del codice univoco di identificazione con l'automatico scioglimento di ogni rapporto connesso al Servizio.

23.5 L'esercizio del diritto di recesso comporta l'obbligo per il Cliente di riconsegnare il Veicolo, ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, e la cancellazione della registrazione.

Articolo 24 Risoluzione del Contratto. Cessazione del Servizio

24.1. Costituiranno casi di inadempimento grave, al verificarsi dei quali KINTO Italia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore), dandone semplice comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, le seguenti fattispecie:

- a) Cliente non in possesso di Patente e/o di documento ad essa equiparato ai sensi dell'art. 6 o con meno di 10 punti Patente;
- b) omessa comunicazione della sospensione, revoca, ritiro o mancata disponibilità della Patente secondo quanto previsto dall'art. 6.3;
- c) utilizzo di documenti e/o credenziali falsi o comunque non riconducibili al Cliente medesimo in sede di iscrizione al Servizio e/o di noleggio di un Veicolo;
- d) inadempimento anche ad uno solo degli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo del Veicolo così come disciplinate nei presenti Termini e Condizioni;
- e) mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 8 nel termine di cui all'art. 9.9 o le penali di cui all'art. 28;
- f) perdita o danneggiamento e/o calco della chiave, del libretto di circolazione e/o di altri documenti a bordo del Veicolo;
- g) furto e/o danneggiamento del Veicolo ai sensi dell'art. 20;
- h) violazione degli obblighi di cui all'art. 21;
- i) mancata riconsegna del Veicolo nei casi previsti dagli artt. 18.3 e 18.5.
- j) sequestro giudiziale o esecuzione forzata sui beni di proprietà del Cliente;
- k) sequestro, fermo amministrativo o confisca del Veicolo;
- l) scioglimento o liquidazione del Cliente;
- m) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali;
- n) se il Cliente non provvede al ritiro del Veicolo secondo quanto previsto all'art. 10.8;
- o) sinistri o guasti al Veicolo, per i quali sia preclusa la sicurezza e l'idoneità all'uso del medesimo, oppure il costo della riparazione del danno sia ritenuto antieconomico da KINTO Italia;
- p) mancato ritrovamento o restituzione al Cliente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del furto o della rapina del Veicolo locato,
- q) mancato pagamento di somme dovute ai sensi del Contratto a KINTO Italia e diverse dal corrispettivo di cui all'art. 8
- r) mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie eventualmente previste dal Contratto e richieste da KINTO Italia;
- s) violazione delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, del Codice di Condotta o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di KINTO Italia (ove adottati);
- t) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

24.2 La risoluzione di diritto comporta la perdita della qualità di Cliente e la disattivazione del codice univoco di identificazione con l'automatico scioglimento di ogni rapporto consequenziale e connesso al Servizio (e la relativa riconsegna di eventuali Veicoli).

24.3 Ciascuna Parte in caso di inadempimento contrattuale dell'altra Parte avrà in ogni caso diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.

24.4 In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto, KINTO Italia ha la facoltà di richiedere al Cliente quanto previsto all'art. 9. a titolo di interessi e spese, fatto salvo il maggior danno, a meno che non siano previste specifiche penali per l'inadempimento; in tal caso la penale sostituisce il maggior danno.

24.5 Esercitata la risoluzione anticipata con le modalità di cui sopra, KINTO Italia ha il diritto di rientrare in possesso del Veicolo oggetto della locazione risolta, anche in presenza di opposizione o contestazione, anche giudiziale, da parte del Cliente, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla formalizzazione della richiesta da parte di KINTO Italia.

24.6 Pertanto, il Cliente è tenuto a restituire tempestivamente il Veicolo locato senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione.

24.7 In caso di perdurante mancata restituzione del Veicolo, KINTO Italia si riserva, senza ulteriore avviso, di perseguire penalmente l'illegale detenzione del Veicolo.

Articolo 25 – Esonero di responsabilità

25.1 Esclusi i casi di dolo o colpa grave, KINTO Italia non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che il Cliente o terzi possano in qualsiasi modo patire a causa del Servizio.

25.2 È inoltre esclusa qualsiasi responsabilità di KINTO Italia per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, eventi naturali, sommosse, scioperi e turbative.

Articolo 26 – Forza Maggiore

26.1 KINTO Italia non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna del Veicolo o per interruzioni nella fornitura dei Servizi pattuiti, qualora tali inadempimenti dipendano da forza maggiore.

26.2 Si considera forza maggiore ogni evento e/o circostanza che sia fuori dal controllo di KINTO Italia.

26.3 Al verificarsi di un evento qualificabile come forza maggiore, KINTO Italia è tenuta ad informare il Cliente appena possibile e ad adottare i provvedimenti opportuni per limitarne gli effetti; KINTO Italia informa il Cliente sui tempi di ripristino dei suddetti Servizi e sulle soluzioni alternative eventualmente adottate.

26.4 Il verificarsi di un evento di forza maggiore non costituisce motivo di sospensione o di ritardo nel pagamento, da parte del Cliente, dei canoni per le mensilità e dei corrispettivi relativi alle prestazioni già effettuate da KINTO Italia.

27. Intestazione Temporanea del Veicolo. Manleva

27.1 Qualora la durata del noleggio sia superiore a 30 giorni, il Cliente è obbligato a comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) che ha preso in locazione da KINTO Italia un determinato Veicolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 247-bis, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni.

27.2 Il Cliente delega KINTO Italia o i suoi Agenti per il servizio KINTO Flex a comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di aver preso in locazione da KINTO Italia un determinato Veicolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 247-bis, comma 2, lettera b), del Codice della Strada. KINTO Italia, per tramite di suoi

fornitori che agiscono su sua procura, comunica all'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) le informazioni relative al Contratto (es. anagrafica del Cliente, dati del veicolo, durata) e procede alla registrazione del noleggio all'ANV. Il Cliente riceve dai fornitori di KINTO Italia, o dalla stessa, la Ricevuta di locazione attestante l'avvenuta registrazione del noleggio ed è tenuto a conservarne sempre copia cartacea e/o digitale durante la circolazione del Veicolo.

27.3 KINTO Italia procede alla registrazione all'ANV anche in caso di noleggi di durata pari a 30 giorni, qualora questi prevedano possibilità di rinnovo o estensione. In ogni caso, qualora i dati del noleggio e del Cliente - utilizzati per la registrazione - subiscano modifiche (cambio della durata, termine anticipato, variazione dei dati del Cliente ecc.), KINTO Italia aggiorna la registrazione all'ANM di conseguenza.

27.4 Nel caso in cui il Cliente non conferisca a KINTO Italia la suddetta delega, dovrà comunicarlo per iscritto a KINTO Italia via raccomandata A.R. o PEC, anticipata via email. In tal caso, restano a suo esclusivo carico tutti i relativi adempimenti previsti dalla legge. Il Cliente è altresì tenuto a corrispondere a KINTO Italia ogni eventuale ulteriore addebito, nonché ogni eventuale importo a titolo di sanzione previsti dalla suddetta normativa, che dovessero derivare da eventuali mancanze, ritardi o inesattezze nelle comunicazioni all'ANV, manlevando a riguardo e sin da subito KINTO Italia. In tale caso, infine, il Cliente è sempre tenuto al pagamento dei canoni mensili di locazione previsti anche nel caso di mancato utilizzo del Veicolo derivante, a qualsiasi titolo, da eventuali mancanze, ritardi o inesattezze nelle comunicazioni all'ANV.

Articolo 28 - Penali

28.1 KINTO Italia si riserva il diritto di applicare al Cliente le penali indicate nello specifico allegato "Penali", al verificarsi delle fattispecie previste e regolate nei Termini e Condizioni.

28.2 Il mancato pagamento delle Penali potrà comportare la sospensione e/o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 22 e 24 e i relativi importi saranno recuperati dal KINTO Italia a norma di legge.

Articolo 29 - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

29.1 KINTO Italia e il Cliente prendono reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nei presenti Termini e Condizioni e nel Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che è applicata con l'aliquota pro-tempore prevista dalla normativa vigente. Qualora un importo sia IVA esclusa sarà esplicitamente specificato e in tal caso andrà aggiunta l'aliquota pro-tempore prevista dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Altre spese previste ai sensi dei presenti Termini e Condizioni

30.1 KINTO Italia si riserva di addebitare le seguenti spese accessorie:

- a) spese amministrative per la gestione/rinotifica al Cliente delle pratiche correlate ai mancati pagamenti di pedaggi, parcheggi e/o similari, nella misura massima di € 25,00 (venticinque,00), per ogni singolo evento;
- b) spese amministrative per la rinotifica al Cliente delle pratiche correlate alle violazioni alle norme vigenti sulla circolazione stradale, nella misura massima di € 25,00 (venticinque,00), per ogni singola notifica;
- c) spese per la riproduzione e/o l'ottenimento della seconda chiave, in caso di smarrimento, nella misura massima di € 500,00 (cinquecento,00), per ogni singola pratica;

- d) spese per la riproduzione e/o il ripristino del kit completo delle chiavi del Veicolo in caso di smarrimento, nella misura massima di € 2.500,00 (duemilacinquecento,00), per ogni singolo evento.

30.2 Qualora il Cliente non provveda diligentemente all'adempimento degli obblighi pattuiti dentro il limite temporale stabilito, KINTO Italia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, a titolo di penale, il valore di € 200,00 (duecento,00), per ogni inadempimento, fatta salva ogni ulteriore valutazione da parte di KINTO Italia.

Articolo 31 – Rete di Assistenza Convenzionata con KINTO Italia

31.1 Per avere informazioni sulle strutture presso cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria o di revisione o di manutenzione straordinaria e/o di riparazione pattuiti e autorizzati il Cliente deve contattare KINTO Italia.

31.2 Il Cliente dichiara di conoscere, ed accetta espressamente sin d'ora, il fatto che KINTO Italia non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di fatti dolosi e/o colposi compiuti dalla Rete di Assistenza Convenzionata in occasione degli interventi di riparazione e/o manutenzione eseguiti sul Veicolo.

31.3 La Rete di Assistenza Convenzionata di cui si avvale KINTO Italia è composta da strutture autorizzate aventi ragioni sociali distinte da KINTO Italia e del tutto indipendenti rispetto a quest'ultima.

31.4 Nessun addebito e responsabilità possono quindi essere imputati a KINTO Italia per le prestazioni ed i servizi resi dalla Rete di Assistenza Convenzionata medesima.

31.5 KINTO Italia non è responsabile per smarrimento, furto o danneggiamento di cose e/o oggetti lasciati all'interno dei Veicoli, anche se ricoverati presso sedi della Rete di Assistenza Convenzionata e/o di KINTO Italia stessa.

Articolo 32 – Comunicazioni tra le Parti

32.1 Le Parti concordano che le comunicazioni previste sono effettuate, preferibilmente, tramite mezzi informatici, e più precisamente tramite:

Posta elettronica: support.flex@kinto-mobility.it

PEC: kintoitalia@legalmail.it

Lettera Raccomandata A.R.: KINTO Italia S.p.A. – KINTO Flex, Via Kiiciro Toyoda, 2, 00148, Roma (RM), Italia;

Telefono: 800 093 838 (solo dall'Italia, dal lunedì al venerdì 8:00 – 20:00; sabato 9:00 – 13:00; esclusi festivi in Italia)

32.2 Se è stabilito che determinate comunicazioni siano effettuate con specifiche modalità, il Cliente è tenuto a seguire tali modalità comunicative, altrimenti le comunicazioni si considerano come non avvenute.

Articolo 33 – Domicilio delle Parti

33.1 KINTO Italia dichiara di eleggere a proprio domicilio la rispettiva sede legale, il cui indirizzo è indicato all'art. 32.

33.2 Il domicilio del Cliente, per gli effetti del Contratto, coincide con la residenza.

Articolo 34 – Codice di Condotta e Modello di organizzazione

34.1 Il Cliente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche ed integrazioni), e correlativi, nonché di aver preso visione delle disposizioni del Codice di Condotta e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di KINTO Italia (ove adottati).

34.2 Nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai presenti Termini e Condizioni e dal Contratto, il Cliente si impegna anche a tenere condotte conformi alle previsioni del sopradetto Decreto, del Codice di Condotta e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di KINTO Italia, astenendosi da condotte illecite, nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza di KINTO Italia.

34.3 L'inosservanza, da parte del Cliente, di una qualsiasi delle previsioni del precitato Decreto, del Codice di Condotta o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di KINTO Italia, comporta un inadempimento degli obblighi di cui ai e può legittimare KINTO Italia a risolvere il Contratto di Locazione ai sensi e per gli effetti dall'articolo 1456 c.c. e dell'art.24.

Articolo 35 – Legge Applicabile e Foro Competente

35.1 Il Contratto e le Condizioni Generali sono regolati dalla Legge Italiana.

35.2 KINTO Italia e il Cliente espressamente convengono che, salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), per ogni eventuale controversia derivante dal Contratto e dai presenti Termini e Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È facoltà e volontà preferenziale delle Parti di ricorrere alla mediazione presso organismi autorizzati e situati nel Foro di Roma

35.3 In caso di esito negativo del procedimento di mediazione, salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), è competente il Foro di Roma, con esclusione espressa e contrattualmente accettata di ogni altro Foro.

35.3 Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

Articolo 36 – Miscellanea

36.1 La tolleranza da parte di KINTO Italia di fronte all'inadempimento del Cliente ad una qualsiasi delle previsioni del presente Contratto non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successivi inadempimenti contrattuali commessi dalla Parte medesima.

36.2 L'eventuale nullità ed inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche derivante da modifiche alla vigente normativa, introdotte con norme dello Stato e dell'Unione Europea, non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

36.3 KINTO Italia in tal caso si adopererà per sostituire detta clausola in seno al Contratto, così da conformarsi alle norme imperative di Legge.

Articolo 37 – Trattamento dei dati personali

37.1 Nell'erogazione del Servizio, KINTO Italia raccoglierà informazioni del Cliente che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE n. 679/2016), rappresentano dati personali. Tali dati verranno trattati per le finalità espressamente indicate nell'Informativa sulla privacy del Servizio e disponibile sul Sito e sul Portale Web, nella versione di volta in volta in vigore.

Articolo 38 – Aggiornamento

38.1 KINTO Italia si riserva il diritto di aggiornare, integrare o modificare questi Termini e Condizioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione sul Sito, sul portale Web ovvero direttamente al Cliente all'indirizzo e-mail comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Servizio.

38.2 Nella ipotesi di cui al precedente art. 38.1, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste dall'art. 23.

Articolo 39 – Cessione del Contratto e del Credito

39.1 KINTO Italia potrà cedere parzialmente o totalmente i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal Contratto dandone comunicazione al Cliente ai sensi di legge.

39.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte del KINTO Italia della propria posizione contrattuale ad altra società del Gruppo Toyota, di cui KINTO Italia è parte. Della suddetta cessione verrà data tempestiva comunicazione al Cliente.

39.3 Il Cliente non potrà cedere il Contratto né alcuna delle obbligazioni e/o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di KINTO Italia.

39.4 KINTO Italia si obbliga a comunicare al Cliente la cessione della posizione contrattuale e/o dei crediti per iscritto. La lettera di cessione contiene tutti i dettagli e i termini della cessione della posizione contrattuale.

39.5 Il Cliente non può a sua volta cedere a Terzi la propria posizione contrattuale, se non previa accettazione scritta di KINTO Italia.

39.7 La cessione della posizione contrattuale del Cliente a Terzi deve derivare da atto scritto e deve risultare da un'apposita lettera di cessione; in caso contrario non produce alcun effetto. La lettera di cessione contiene tutti i dettagli e i termini della cessione della posizione contrattuale.

39.8 I costi amministrativi per la gestione della cessione della posizione contrattuale del Cliente a Terzi sono addebitati da KINTO Italia al Terzo subentrante, in riferimento a ciascuno dei Contratti oggetto di cessione.

Il Cliente dichiara di accettare i presenti Termini e Condizioni procedendo con la registrazione al Servizio tramite il Portale Web, cliccando sull'apposita casella in fase di registrazione (o successivamente in caso di aggiornamento tramite pubblicazione nel Portale Web). L'accettazione viene registrata dalla piattaforma KINTO Flex.

Il Cliente, dopo aver preso visione delle presenti condizioni che regolano il rapporto, dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, di accettare integralmente ed approvare

specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (registrazione al servizio) , 7 (obblighi del Cliente), 8 (corrispettivo), 9 (pagamenti), 10 (uso del Veicolo), 11 (manutenzione ordinaria e revisione periodica del Veicolo), 12 (manutenzione straordinaria e riparazione del Veicolo), 13 (soccorso stradale), 14 (smarrimento di documenti), 15 (Assicurazioni e coperture rischi), 16 (sinistro o avaria del Veicolo), 17 (cambio del Veicolo e Veicoli sostitutivi per sinistri, guasti o furti), 18 (riconsegna del Veicolo), 19 (rifornimento carburante), 20 (danni al Veicolo, furti, rapine, atti vandalici, incendi ed eventi sociopolitici), 21 (sanzioni pecuniarie), 22 (sospensione del Contratto), 23 (cancellazione account/registrazione e recesso contratto), 24 (risoluzione del Contratto - cessazione del Servizio), 25 (esonero di responsabilità), 26 (forza maggiore), 27 (intestazione temporanea del Veicolo – manleva), 28 (penali), 30 (altre spese previste ai sensi dei presenti Termini e Condizioni), 31 (Rete di Assistenza Convenzionata con KINTO Italia), 34 (Codice di Condotta e Modello di organizzazione), 35 (Legge applicabile e Foro competente), 38 (aggiornamento), 39 (cessione del Contratto e del credito).

Allegato I – Riepilogo delle Penali e delle Principali Spese Aggiuntive per il Cliente

Gestione amministrativa	Addebito
Evento	
Gestione di ogni singola multa, sanzione amministrativa, spesa processuale o altra spesa imposta per legge al KINTO Italia dei servizi, se derivante dall'uso del Veicolo.	Fino a € 25
Gestione per il mancato pagamento di pedaggi (es. autostrade e tangenziali), parcheggi o altre casistiche secondo l'art. 30.1.	Fino a € 25 per la gestione della pratica, oltre al costo del mancato pagamento (del pedaggio, del parcheggio ecc.).
Inadempimento a qualsiasi obbligo disposto nei presenti Termini e Condizioni, da art. 30.2	€ 200
Riattivazione dell'account, a seguito ad esempio di sospensione per patente scaduta, sospensione per mancati pagamenti, etc.	€ 15
Spese per le azioni di recupero stragiudiziale, incluse spese di protesto e di addebito della banca.	20% del credito scaduto, fino a € 1.500
Mancato rispetto del termine minimo di noleggio in caso di Contratto mensile o plurimensile	€ 100 per ogni mensilità o frazione di mensilità mancante al termine minimo per la durata del Contratto originariamente selezionata.

Gestione sinistri	Addebito
Evento	
Mancata segnalazione danno arrecato al Veicolo (o ad accessori)	€ 120
Errato rifornimento carburante (es. gasolio anziché benzina)	€ 610
Danneggiamento o smarrimento di un documento del Veicolo (es. Carta di circolazione)	€ 150
Smarrimento di una delle chiavi del Veicolo	Fino a € 500
Smarrimento di tutte le chiavi del Veicolo	Fino a € 2.500
Smarrimento o danneggiamento agli accessori del veicolo (es. seggiolino bambino)	Fino a € 610
Danno ad un cristallo	Secondo la franchigia selezionata (o modificata)
Danno Kasko e sinistro con responsabilità del conducente	Secondo la franchigia selezionata (o modificata)
Atti vandalici	Secondo la franchigia selezionata (o modificata)
Incendio e furto	Secondo la franchigia selezionata (o modificata)
Penale aggiuntiva applicata dal terzo sinistro RCA passivo, o dal quarto sinistro non RCA, verificatosi durante la vigenza di un Contratto, come da art. 8.8	€ 350 per ogni sinistro dal terzo in poi, fino a € 1.500
Penale per danni provocati a Terzi in caso di sinistro passivo o concorsuale	€ 1.000

Intervento	Addebito
Evento	
Richiesta di recupero e restituzione di oggetti lasciati nel Veicolo	€ 60, oltre alle eventuali spese di spedizione
Soccorso stradale per danni causati dal Cliente, con o senza controparte (es. CID passivo) – all'interno dell'area comunale	€ 120
Mancata restituzione a seguito di richiesta dal Servizio Clienti	€ 120 per ogni giorno di ritardo

Utilizzo improprio	Addebito
Evento	
Guida del Veicolo da parte di soggetto non autorizzato	€ 120
Guida del Veicolo da parte di soggetto non autorizzato e privo di requisiti dell'art. 6	€ 250
Veicolo riconsegnato in condizioni di pulizia estremamente scarse	€ 120
Danni causati dal fumare all'interno del Veicolo	€ 120
Danni in seguito a trasporto animali	€ 120
Rilascio del Veicolo in ritardo rispetto all'appuntamento per la riconsegna	€ 50
Viaggi all'estero in violazione dei presenti Termini e Condizioni	Fino a € 1.250 a discrezione di KINTO Italia
Viaggio all'estero in nazioni non comprese nelle coperture assicurative delle Carta verde	Fino a € 5.000 a discrezione di KINTO Italia
Qualsiasi somma sostenuta da KINTO Italia derivante dal recupero del Veicolo nel territorio nazionale italiano, o comunque qualsiasi somma sostenuta da KINTO Italia per atti od omissioni dell'utente (in Italia).	Fino a € 1.125
Qualsiasi somma sostenuta da KINTO Italia derivante dal recupero del Veicolo fuori dal territorio nazionale italiano, o comunque qualsiasi somma sostenuta da KINTO Italia per atti od omissioni dell'utente (all'estero).	Fino a € 3.125

Compilare e restituire questo modulo, ai recapiti indicati all'art. 32, solo se si desidera terminare anticipatamente un Contratto plurimensile o cancellare il prossimo rinnovo di un Contratto mensile a rinnovo automatico (anche per più Contratti contemporaneamente).

Via Kiiciro Toyoda, 2, 00148, Roma (RM), Italia

Data, luogo _____

KINTO Italia - Confidential (non-PII)